

516ª SEDUTA

GIOVEDÌ 28 MARZO 1957

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Commissione consultiva:		
Variazioni nella composizione	Pag. 21240	
Disegni di legge:		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	21240	
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti	21239	
Per la discussione del d.d.l. n. 151:		
PRESIDENTE	21267	
BITOSSI	21267	
Ritiro del d.d.l. n. 555	21240	
« Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (35), <i>d'iniziativa del senatore Picchiotti</i> ; « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (254);		« Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione » (400), <i>d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri</i> (Seguito della discussione):
		Pag. 21258
		21263
		21253
		21261, 21266
		21241, 21260, 21265
		21247, 21260, 21265
		21260
Gestioni statali:		
Trasmissione di fascicoli da parte del Ministro del Tesoro		21240, 21266
Interpellanze:		
Annuncio		21267
Interrogazioni:		
Annuncio		21267

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annuncio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione » (1923), di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri, previo parere della 2ª Commissione;

« Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri » (1924), di iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia, previo parere della 11ª Commissione;

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Aggiunta di un ultimo comma all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostan-

ze di uso agrario » (1917), previo parere della 8ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato » (1590-B), previo parere della 2ª Commissione;

« Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata » (1920), previ pareri della 8ª e della 9ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modificazione della tabella XIII del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, riguardante l'ordinamento degli studi della Facoltà di filosofia » (1911), di iniziativa dei senatori Banfi ed altri;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario » (1918), previo parere della 5ª Commissione;

« Provvidenze a favore della produzione della canapa » (1919), previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali » (1910).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico » (1883);

« Modifica dell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni » (1894);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Estensione ad altra categoria di farmacisti perseguitati politici antifascisti della legge 11 maggio 1951, n. 367 » (1887), di iniziativa dei senatori Spallicci ed altri.

Annunzio di ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Romano Antonio ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge da lui presentato:

« Ricostituzione della pretura di Francofonte » (555).

Tale disegno di legge sarà, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Variatione nella composizione di Commissione consultiva.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo Libero-social-repubblicano, ho chiamato il senatore Dardanelli a far parte della Commissione per il parere sull'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari, in sostituzione del senatore Battaglia, nominato Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.

Annunzio di trasmissione, da parte del Ministro del tesoro, di fascicoli riguardanti la situazione delle varie gestioni statali.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro del tesoro, in relazione all'impegno preso nella seduta pomeridiana del 22 giugno 1956, ha trasmesso i fascicoli riguardanti la situazione delle varie gestioni statali alla data del 31 dicembre 1955.

Tale documentazione sarà trasmessa alla Commissione finanze e tesoro e resterà a disposizione degli onorevoli Senatori.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (35), d'iniziativa del senatore Picchiotti; « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (254); « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione » (400), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento », d'iniziativa del senatore Picchiotti; « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento »; « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione », d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

Nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, non devo sottolineare l'importanza di questo disegno di legge. Si tratta della materia più delicata: quella diretta a temperare il concetto di libertà col concetto di autorità.

L'articolo 1 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza assegna i compiti all'Autorità medesima. Questa Autorità non è sconosciuta alla Carta costituzionale: è espressamente menzionata nell'articolo 13, ove si parla di Autorità di pubblica sicurezza; è presupposta nell'articolo 14, in cui sono previsti i provvedimenti per motivi, fra l'altro, di incolumità pubblica; è sottintesa nell'articolo 17, in cui si parla ancora di provvedimenti per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Nè occorre diffondersi ulteriormente: è un principio comune che il governo della città — questo è il significato etimologico della parola « polizia » — esige questa autorità, la quale possa infrenare gli eventuali abusi della libertà.

Ritorno all'articolo 1 del testo unico, il quale ha un'espressione che configura e determina il compito istituzionale dell'autorità medesima. Questa autorità — dice l'articolo — « veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà ». L'articolo prosegue, ma le parti essenziali sono quelle da me lette, sia quella che attiene all'ordine pubblico (il che implica un reciproco temperamento nell'esercizio dei diritti, altrimenti non potrebbe esservi ordine pubblico), e l'altra parte, nella quale si parla di sicurezza dei cittadini. Le altre espressioni sono più o meno qualificative di questi due primi concetti.

Orbene, nella storia è accaduto che purtroppo funeste dottrine abbiano stabilito una prevalenza nel rapporto fra Stato e cittadini: una prevalenza dello Stato, considerato come avente fini eterni, in rapporto al cittadino, che ha interessi contingenti, e si è potuti pervenire, in un'epoca non lontana, ad una deviazione, in un certo senso, da quelle che erano le enunciazioni dell'articolo 1; cosicchè noi, nel testo vigente, troviamo alcuni poteri che vanno al di là di questa visuale della veglia al mantenimento dell'ordine pubblico e alla sicurezza dei

cittadini. Il Parlamento è già stato di questo avviso quando ha sfrondata da questo albero l'ammonizione e il confino, e si è occupato anche di altra materia, ma di minore importanza, quale l'acquisto delle armi.

Il compito iniziato dal Parlamento con quella legge, che potrebbe considerarsi stralcio rispetto a quella generale esaminata dalla prima Commissione, deve esaurirsi e, dicevo, sarà alto onore di questa Assemblea aver preparato, per l'ulteriore corso innanzi all'altra Camera, il cammino all'adeguamento delle disposizioni del testo unico alle norme della Costituzione.

Si potrebbe, ciò premesso, fare una distinzione e considerare che, in tema di discussione generale, sarebbe più appropriato occuparsi quasi esclusivamente del Capo primo del titolo primo, in quanto il Capo primo tratta delle attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza per gravi necessità pubbliche, cosicchè qui abbiamo il quadro generale in cui deve essere configurata la funzione dell'istituto. Le altre norme contemplano poi istituti particolari; comunque anche di quelli sarà fatto un breve cenno, limitando il mio esame a quegli istituti sui quali si sono soffermati gli oratori che hanno partecipato al dibattito. Fermiamoci dunque su quello che è il quadro generale offertoci dal titolo 1, capo 1°. Non ritorno sull'articolo 1; piuttosto vengo senz'altro all'articolo 2 che è quello che ha attirato maggiormente l'attenzione degli oratori di cui ho fatto cenno. La Commissione si è già dovuta occupare di questo articolo, credendo non di doverlo sopprimere, ma di doverlo soltanto rivedere.

A questo punto occorre che io faccia un passo indietro per dire che la necessità di adeguare il testo unico alla Costituzione era stata avvertita da tempo dal Parlamento. Qui occorre fissare delle date per non capovolgere i termini. Mi riferisco a due date, quella del 14 marzo 1956 e quella del 14 giugno dello stesso anno. Nella seduta del 14 marzo la Commissione precorreva la prima pronuncia che sarebbe intervenuta da parte della Corte costituzionale in tema di pubblica sicurezza. Orbene vedremo che la Commissione ha antiveduto quei concetti, che sono stati poi recepiti nella prima sentenza della Corte costituzionale: sarà una dimostrazione alla quale verrò tra

breve, quando mi dovrò occupare dell'articolo 113, ma intendo stabilire che l'opera della Commissione era un'opera compiuta, intendo dire a qualcuno che vorrebbe capovolgere i tempi che la stessa prima sentenza della Corte costituzionale dà atto di un esame già compiuto da parte della prima Commissione del Senato sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Questo passo indietro mi agevola per tutto quello che dovrò dire, volta per volta, a proposito delle singole disposizioni di cui si è discusso in quest'Aula.

Compiuto il passo indietro, torno all'articolo 2, che è l'articolo sul quale si sono battuti tutti coloro che hanno parlato a nome dell'opposizione per invocare la soppressione. Orbene io faccio una constatazione di passaggio ed è la seguente: da parte dell'opposizione sulle labbra si presta il massimo ossequio alla Corte costituzionale, ma poi se ne decampa in modo assoluto, e questo è proprio il caso dell'articolo 2, perchè mentre unanimemente qui in questa sede si parla di abrogazione, la Corte costituzionale facendo eco a pronunzie della Corte di Cassazione ed a pronunzie delle Autorità giurisdizionali amministrative, ha ritenuto questo articolo 2 perfettamente conforme alla Costituzione; non solo, ma la Corte costituzionale ha addirittura additato i canoni — sono parole che si leggono nella sentenza della Corte costituzionale, — che essa ritiene che si debbano tener presenti per la revisione di questo articolo 2. Soggiungo subito revisione e non soppressione. Se così è, non rimarrà che stabilire se per ipotesi la Commissione si sia uniformata a questi canoni. I canoni che la Corte costituzionale ritiene che si debbano tener presenti possono così riassumersi: efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell'urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non abbia carattere individuale; conformità del provvedimento stesso ai principi dell'ordinamento giuridico. Si direbbe che la Corte costituzionale faccia eco a quello che è il testo della Commissione; e metto in rilievo che questa espressione « ordinamento giuridico », di cui si è occupato il senatore Agostino, come per mettere questo in non cale, è accolta tra i canoni che sono stati

fissati in modo preciso dalla Corte costituzionale. Cosicché se io volessi esaurire il mio compito a proposito dell'articolo 2, non dovrei che leggere il testo dell'articolo 2 elaborato dalla Commissione. Sembra che la Corte faccia eco al testo della Commissione, il quale coincide con l'avviso della Corte costituzionale. L'articolo 2 dice: « Il Prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità, limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime e con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico ».

Cosicché abbiamo due precisazioni: l'una nella parola « limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze », conformemente a quanto la Corte ha dichiarato di esigere, e l'altra nelle parole « l'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico », riproducenti alla lettera il pensiero della Corte. Quindi vi è uniformità con quello che la Corte ha dichiarato, e non resta che la meraviglia del fatto che l'opposizione esteriormente renda omaggio alla Corte costituzionale, volendo tuttavia nell'intimo contrastarne gli insegnamenti. Vengo ora all'articolo 6, perchè di esso si è fatta questione dinanzi alla Commissione a proposito del disegno di legge del senatore Terracini. Questo articolo ha un'importanza fondamentale perchè serve a configurare meglio gli istituti contemplati da questa legge, concretizzandosi in provvedimenti amministrativi, come tali soggetti ai ricorsi gerarchici e, se si tratta di provvedimento definitivo, soggetto al ricorso giurisdizionale. Quindi ricorsi gerarchici e giurisdizionali. Qui mi soffermo perchè noi siamo in un ordinamento parlamentare nel quale ha molta importanza l'esistenza di garanzie, che possono sboccare in una pronunzia autorevolissima come quella del Consiglio di Stato. Se per ipotesi il ricorso fosse accolto, quale sarebbe la situazione nei confronti del controllo parlamentare? È indispensabile avere presente la necessità dei controlli giurisdizionali e parlamentari. Non devo che sfiorare appena il massimo riguardo che si deve avere nei confronti della giurisdizione amministrativa. Potrei dire di me come diceva Foscolo, il Poeta nativo di Zante, del mare Egeo: « Ebbi in quel mar la

culla ». Io ho un'esperienza lontana, che risale ai primissimi anni della mia attività professionale, perchè ho debuttato in Consiglio di Stato. Devo dichiarare la massima ammirazione per quest'organo, che segue la via della retta giustizia e che ha dato tale ampio svolgimento al concetto dell'eccesso di potere che tutti ne siamo ammirati. È una garanzia massima il ricorso giurisdizionale, poichè il ricorso gerarchico sbocca nel ricorso giurisdizionale, che ha ripercussione davanti al Parlamento. Di qui la somma importanza dell'articolo 6 il cui disposto è stato mantenuto conforme alla attuale disciplina della giustizia amministrativa. Mentre infatti il termine previsto nel testo unico per il ricorso gerarchico è di soli 10 giorni, il testo della Commissione lo eleva a 30 giorni, riportandolo così alla normalità.

Questo quadro di carattere generale si coordina con la norma dell'articolo 7 che ha anche attirato l'attenzione della Commissione. Qui si è voluto vedere un contrasto tra l'articolo 7 e l'articolo 28 della Costituzione.

Tale divario noi assumiamo, ritengo fondatamente, non esista, perchè l'articolo 7 parla di indennizzo, e mi soffermerò poi su questa parola, mentre l'articolo 28 della Costituzione parla di tutt'altro, non di indennizzo cioè, ma di violazione di diritti: « I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici ».

Ora, perchè la maggioranza della Commissione è convinta che non v'è contrasto? Perchè l'articolo 7 contempla non l'illecito giuridico, non la illegittimità dell'atto amministrativo, ma l'atto amministrativo legittimo.

Con un esempio sarò più chiaro, un esempio che mi viene dalla dottrina in materia. La parola « indennizzo » si trova nell'istituto della espropriazione per pubblica utilità. L'atto di espropriazione, in tal caso, è un atto legittimo, ma nonostante ciò è dovuto un indennizzo.

Ora, quale è la preoccupazione che si è avuta nel dettare l'articolo 7? Si potrebbe volere che l'atto legittimo dell'Autorità di pubblica sicurezza debba dar luogo ad un diritto all'inden-

nizzo dei danni: ora questo lo si è voluto escludere, ed è bene che sia così, altrimenti l'Autorità di pubblica sicurezza sarebbe inceppata. Cioè, se l'atto è legittimo, anche se ha procurato un danno, non vi è luogo ad indennizzo. Questo è il concetto, ma rimane ben chiaro e fermo che, se quest'atto fosse dichiarato illegittimo dalla Magistratura competente, si potrà allora aprire la questione della spettanza o meno di un risarcimento di danni.

L'articolo 7 in parola non pregiudica perciò affatto l'articolo 28 della Costituzione, ma vuole solo escludere quel tipo di indennizzo per un danno che venga a seguito di un atto legittimo dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Sempre in questo quadro generale si presenta l'articolo 9, che riguarda le prescrizioni che, nel concedere le autorizzazioni amministrative, l'autorità di polizia possa dettare. Che cosa si vuole? Non abolire le prescrizioni, è intuitivo; si vuole solo stabilire che queste prescrizioni siano conformi ai regolamenti. Questo era presso a poco l'emendamento proposto, che non è stato accolto, perchè noi dobbiamo constatare che la legge di pubblica sicurezza, per necessità di cose, si inserisce nei settori più vari della vita, e le autorizzazioni sono le più diverse, e possono richiedere prescrizioni non prevedibili da nessun regolamento. Basta perciò il riferimento all'interesse pubblico: le prescrizioni debbono cioè essere dettate dall'interesse pubblico, e ciò è sufficiente perchè, se non fossero dettate da quell'interesse, si potrà ricorrere dinanzi al Consiglio di Stato, organo che offre le massime garanzie.

Da ultimo, in questo quadro generale, è da far cenno all'articolo 15, il quale prevede che, se il cittadino invitato a comparire dinanzi all'Autorità di pubblica sicurezza non si presenta, possa essere obbligato a presentarsi accompagnato dalla forza pubblica. Anche qui non c'è da scandalizzarsi. Se non vogliamo avere un'Autorità di pubblica sicurezza alla quale si irrida, un'autorità da operetta, dobbiamo riconoscere questa potestà, che non è nuova, perchè nell'ordinamento giuridico vi sono comandi simili. Anche il testimone che non si presenta può essere obbligato a presentarsi mercè l'intervento della forza pubblica.

GRAMEGNA. Per provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non della polizia.

SCHIAVONE, *relatore*. Non mi sembra si possa fare una distinzione tra categorie, e non c'è che da essere coerenti al principio: l'autorità è l'autorità. (*Commenti dalla sinistra*).

Il quadro generale si chiude con questo articolo 15, ed io dovrei adesso entrare nell'esame dei singoli istituti che, come ho accennato, sono i più disparati. Potrei diffondermi, ovvero limitarmi e restare fermo soltanto agli argomenti tirati in campo dall'opposizione. Comunque i miei accenni saranno rapidissimi, giacchè questa materia è di spettanza più propriamente della discussione degli articoli.

Orbene, la prima di queste disposizioni particolari che ha attirato l'attenzione degli oratori di opposizione è contenuta nell'articolo 18, che regola le riunioni in luogo pubblico. Il testo unico parlava di luogo aperto al pubblico, ma la Costituzione saggiamente (articolo 17) limita le prescrizioni al caso delle riunioni in luogo pubblico. Il nuovo testo della Commissione naturalmente depenna il riferimento al luogo aperto al pubblico. Quali sono i criteri che la Commissione ha seguito? La Commissione si è uniformata alle parole stesse della Costituzione, poichè questa nel capoverso dispone che delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle Autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Orbene, il testo della Commissione parla di divieto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, e non può concepirsi doglianza alcuna a questo riguardo. Per quanto concerne le prescrizioni specifiche, come il preavviso di tre giorni, non vi sono stati rilievi. In effetti il punto essenziale resta il divieto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Da qualcuno si è fatto sosta su punti particolari, come le cause specifiche dei provvedimenti relativi, e si vorrebbe che fosse tolto l'accento alla ipotesi di fomentazione di disordini. Orbene, se la realtà presenta queste possibilità, perchè dobbiamo tenere gli occhi chiusi? Comunque, non è il caso in questa sede di scendere a maggiori dettagli, che saranno presi in considerazione nella discussione degli articoli.

Dopo le disposizioni relative alle riunioni in luogo pubblico, è stato l'articolo 41 che ha richiamato l'attenzione degli oratori di opposizione. Esso riguarda le perquisizioni nel caso di sospetti fondati di esistenza di armi, munizioni ed esplosivi. Anche in questo caso si è perfettamente nell'ambito della Costituzione, la quale volle prevenire i danni alla sicurezza e alla incolumità pubblica. Il testo della Commissione, debbo anzi dire, si adegua perfettamente alla Costituzione, di cui leggerò gli articoli, per illustrarli in rapporto al testo del disegno di legge.

L'articolo nel testo proposto della Commissione è così concepito: « Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi siano gravi e fondati sospetti dell'esistenza in qualsiasi luogo, pubblico o privato, di armi, munizioni e materie esplosive abusivamente detenute, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere, anche in tempo di notte (*commenti dalla sinistra*) a perquisizioni personali e domiciliari, in ogni caso osservate, per quanto possibile, le norme sulla istruzione formale di cui al codice di procedura penale ».

Poi prosegue: « L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale e trasmettere, non oltre 48 ore, il processo verbale all'Autorità giudiziaria ». (*Interruzione del senatore Gramogna*). Non ometterò questa parte, alla quale vengo. Io penso che non si abbia reminiscenza delle disposizioni in materia del decreto-legge del 31 gennaio 1944 e della legge dell'8 giugno 1955. Il decreto-legge citato, modificando l'articolo 244 del Codice di procedura penale faceva riferimento anche all'articolo 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Vi era quindi motivo di ritenere che esso potesse essere soppresso. Ora la modifica apportata all'articolo 224 del Codice di procedura penale dal decreto-legge del 1954 è stata riveduta in sede di legge del 1955 ed è stato eliminato quel richiamo. Così è chiaro che il legislatore ha inteso che l'articolo 41 debba rimanere in vita.

PICCHIOTTI. No! Questa non è una relazione di carattere generale, è una esposizione dei motivi che dovranno essere detti dopo.

SCHIAVONE, *relatore*. Se da quella parte non ci fosse stata discussione sull'articolo 41, io mi dispenserei dal dilungarmi, perchè non ho nessuna intenzione di affaticarmi. Siete voi altri che mi ci trascinate.

Orbene, la Costituzione ha dei capoversi interessanti agli articoli 13 e 14. L'articolo 13, che contempla il diritto alla libertà personale, stabilisce: « In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'Autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

Ecco che la legge di pubblica sicurezza nel testo dell'articolo 41 proposto dalla Commissione si uniforma a questo disposto.

L'articolo 14 della Costituzione, che concerne l'inviolabilità del domicilio, dice: « Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale ». La Costituzione consente queste disposizioni, non le esclude. (*Interruzione dalla sinistra*). La Costituzione non dice « la legge penale », ma dice « la legge »: è chiaro il rinvio alla legge, che può essere anche quella di pubblica sicurezza.

Dopo l'articolo 41 vengono le disposizioni di cui, per brevità, non faccio cenno, perchè non richiamate dall'opposizione, e sono quelle riguardanti gli spettacoli pubblici. Comunque è noto che quando andremo a tirare le somme, vedremo che le disposizioni che rimangono in gioco, quando avremo definito quelle dell'articolo 2 e dell'articolo 113, non sono tali da suscitare tanto strepito.

Nei riguardi dell'articolo 113 si è mossa un'offensiva a fondo ed io parlerò di questo articolo senza riferirmi agli articoli 111 e 112, che pur gioverebbe richiamare per stabilire quali siano state la diligenza e la proprietà di consiglio della Commissione. Per l'articolo 113 ancora l'opposizione ha solo sulle labbra l'omaggio alla Corte costituzionale. L'onorevole Leone infatti invoca l'abrogazione dell'articolo 113, mentre la Corte ha affermato che esso ha ben ragione di rimanere.

Dopo aver fatto la premessa veramente lapidaria sul modo di intendere la libertà, la prima sentenza della Corte ne fa un'applicazione per quel che riguarda questo articolo ed osserva che la dichiarazione di illegittimità non implica che le disposizioni di esso non possano essere sostituite da altre più adeguate le quali, senza lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero, enunciato dall'articolo 21 della Costituzione, ne regolino l'esercizio in modo da evitarne gli abusi, anche in relazione alle espresse disposizioni dettate dall'ultimo comma dello stesso articolo 21, ed in generale per la prevenzione dei reati. Ed è stato osservato che la disciplina della libertà di stampa non è di per se stessa lesione del diritto alla medesima. La Corte costituzionale ammette che vi possono essere degli abusi e vuole prevenirli.

AGOSTINO. Vuol prevenire i reati.

SCHIAVONE, *relatore*. Parla di abusi, che non sono la stessa cosa dei reati.

Comunque la Corte costituzionale richiama proprio l'articolo 21, ultimo comma. È la Costituzione stessa che detta a tale riguardo. L'articolo 21, proprio in tema di stampati ed altro, dice: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ». Ora, quando siamo in tema di prevenzioni, siamo proprio sotto il disposto di questo capoverso.

GRAMEGNA. Si dice « manifestazioni contrarie al buon costume ».

SCHIAVONE, *relatore*. Quando verremo all'esame degli articoli, vedremo che cosa si intende per buon costume, come è stato interpretato dalla Corte costituzionale, vale a dire non nel senso ristretto che alcuni interpreti vogliono. Comunque l'accenno al buon costume non importa esclusione della sicurezza ed incolumità pubblica. (*Interruzione dalla sinistra*).

PICCHIOTTI. Ritorniamo sulla strada maestra.

SCHIAVONE, *relatore*. Io sono sulla strada maestra. Ognuno crede di esserci. Non pretendo che me lo riconosciate.

Questo è un articolo lungamente elaborato. In sostanza la Corte costituzionale aveva fatto un rilievo senza dubbio fondamentale per quello che era il testo originario di questo articolo. Essa afferma che è innegabile che, in rapporto al testo precedente, nessuna determinazione vincolante in qualche modo l'amministrazione veniva dettata, giacchè con il prescrivere l'autorizzazione sembrava farsi dipendere quasi da una concessione della Autorità di pubblica sicurezza il diritto che l'articolo 21 della Costituzione conferisce, attribuendo alla Autorità poteri indiscriminati circa il concedere o il negare l'autorizzazione stessa.

Esattissimo, perchè noi qui non esaltiamo affatto quel testo; noi siamo i veri assertori della libertà, per la concezione di Stato che abbiamo, e non elogiavamo pertanto quel testo, ma il testo della Commissione, che ne differisce sostanzialmente, perchè quel testo parlava di licenza, rimettendo al beneplacito dell'Amministrazione il potere o meno di diffondere e affiggere gli scritti e disegni di cui si tratta.

Ora, quando si vuole evitare simile gravissimo inconveniente che la Commissione aveva già ravvisato due mesi prima, il 14 marzo, come soddisfare tuttavia l'esigenza, riconosciuta dalla Costituzione, di prevenire quei tali abusi? La parola « prevenire » l'ho letta poco fa nel testo dell'articolo 21. Non vi era che un solo mezzo: se si fosse fatto diversamente non ci sarebbe stata prevenzione; il mezzo non poteva essere che quello di sostituire alla licenza un preavviso da dare all'Autorità, in modo che l'Autorità fosse in grado di prevenire, eventualmente, l'abuso. E questo si è disposto. Il testo della Commissione vuole il preavviso in tempo congruo e, per quello che possa riguardare poi l'esercizio del divieto, vuole quei comprovati motivi di sicurezza, di moralità o incolumità pubblica che sono nello scopo stesso dell'istituto. Ed anche qui la Commissione si uniforma alla Costituzione, e quindi non c'è nulla da dire, perchè se si volesse abolire anche il preavviso si andrebbe di fronte al fatto compiuto, e dove mai troverebbe più luogo la prevenzione? Pertanto la soluzione data dal-

la Commissione è l'unica logica, coerente e possibile.

Di altri articoli che formano oggetto del testo della Commissione non parlo, perchè non se n'è parlato dagli oppositori, e quindi il mio compito, da questo punto di vista, è esaurito.

Non devo, adesso, che occuparmi di alcuni spunti polemici offerti dagli oratori della sinistra. C'è, anzitutto, qualcosa di personale: il senatore Terracini, riprendendo delle immagini bibliche, ha creduto di interpretare la mia relazione nel senso che io abbia inteso dire che la Costituzione debba inchinarsi al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è un'immagine attinta al sogno di Giuseppe dei covoni, nel quale è raffigurato che gli altri covoni si inchinavano al suo. Ma non c'è nulla, in quello che ho scritto, che possa far trasparire un simile concetto. È una maniera come un'altra per aggredire anche il più fedele ed esatto espositore dell'opera della Commissione. Ma tralascio questo accenno di carattere personale, e vengo all'indirizzo seguito dai vari oratori. Mi riferisco anzitutto al senatore Gramegna, che dice che alcune disposizioni del testo originario sono state trascritte parola per parola; ma egli non soggiunge che altre non sono state trascritte; la Commissione ha fatto quel vaglio che bisognava fare per adeguare alla Costituzione il testo delle leggi sulla pubblica sicurezza.

Il senatore Gramegna ha aggiunto che la Commissione non si sarebbe preoccupata di quella che era la motivazione delle sentenze della Corte costituzionale; io ho dimostrato il contrario, perchè queste sentenze fanno eco al precedente testo della Commissione.

Ma il senatore Gramegna è in disaccordo con il senatore Agostino, il quale a sua volta non vuole accettare le motivazioni della Corte costituzionale; è un concetto che egli ha espresso anche altra volta ed ha ripetuto adesso; così che bisognerebbe che si mettessero d'accordo. Quello che è positivo è che le sentenze della Corte fanno eco, per quegli articoli portati al nostro esame, a quello che già la Commissione aveva stabilito.

Non rimarrebbe ora che occuparsi dell'articolo 2, ma ne ho detto abbastanza; dell'articolo 113, ma già me ne sono occupato; anche dell'articolo 41 mi sono già occupato. Ci

sarebbe da ribattere un argomento che voglio chiamare di numero, peso e misura, addotto dal senatore Terracini. Egli dice: « Abbiamo, fra articoli di legge e di regolamento, circa 500 articoli; ne avete modificati 30: che avete fatto? » È una maniera curiosa di ragionare. Io non bado al numero, al peso e alla misura, ma alla qualità in base agli elementi venuti in esame nella discussione generale. Ho dimostrato che l'opera della Commissione è stata di esame sagace e approfondito della delicata materia in oggetto, assolvendo completamente il compito di elaborazione legislativa che le era commesso. Quello che occorre adesso — e finisco — è assicurare al popolo, che vuole lavorare, che non ha tante strane aspirazioni ma soltanto quella della tranquillità del lavoro (perchè ognuno di noi è condannato a guadagnarsi il pane), occorre — dico — assicurare l'ordine nella contemperanza dell'esercizio dei diritti rispettivi, e insieme la sicurezza e la libertà. Ciò che è certo è che l'eventuale contenuto a carattere politico delle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza è stato eliminato. Non sto a rammentare queste disposizioni che sono state soppresse; le vedremo quando inizieremo la discussione degli articoli, a proposito delle soppressioni previste dall'articolo 1 del testo della Commissione. Non faccio esemplificazioni per brevità. Ora dunque si tratta soltanto di assicurare questo ordine, questa tranquillità, e tutto ciò la Commissione si è proposta di voler apprestare col proprio testo al popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Onorevole Signor Presidente, onorevoli senatori, sarò molto breve, poichè non ritengo, in questa sede di conclusione della discussione generale, intrattenermi sui singoli articoli che compongono il testo, in attesa di essere modificato, della legge di pubblica sicurezza, nè tanto meno sugli emendamenti che, per essere molto numerosi, saranno esaminati al momento opportuno. Desidero dire che, a mio avviso, si è recata una duplice offesa al Parlamento e soprattutto a questo autorevole ramo del Par-

lamento italiano, quando l'onorevole Terracini ieri si rammaricava per un'Aula piuttosto deserta, ma soprattutto quando concludeva il suo intervento con delle espressioni che, a mio parere, sono molto gravi e che suonano offesa al Parlamento italiano, al quale (*rivolto alla sinistra*) appartenete anche voi. Il senatore Terracini diceva che unica guarentigia rimane la Corte costituzionale, ridotta dalla carenza del Parlamento ad essere essa soltanto il presidio della libertà degli italiani. È un'affermazione molto grave che non starebbe a me rilevare (*interruzione del senatore Terracini*), perchè loro non credono alla funzione del Parlamento, di un Parlamento democratico; ma io ritengo che gli altri settori siano perfettamente d'accordo con il Governo nel rivendicare al Parlamento italiano la guarentigia di tutte le libertà della Costituzione italiana. (*Vivi applausi dal centro; commenti dalla sinistra*). Onorevole Terracini e onorevole Lussu, desidero a questo punto rispondere anche ad un altro rilievo che ella ha creduto di fare ieri quando ha accennato al cosiddetto corteo di 70 automobili provenienti da Sulmona, che la polizia ha fermato alle porte di Roma. In Italia c'è la più ampia libertà di spostarsi dovunque si creda, di scegliere il mezzo di trasporto più idoneo, più confacente alle proprie possibilità, ma quella di inscenare delle dimostrazioni carnevalesche in periodo di quaresima no, questa libertà non c'è. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*).

LEONE. Questa è un'offesa a Sulmona.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. A lei, onorevole Leone, vengo dopo, perchè ho qualcosa da dire anche a lei. (*ilarità dal centro*).

Onorevole Terracini, ella domenica sera ha parlato a Sulmona ed io ho letto il testo del suo discorso: è un discorso a sfondo eccitativo. (*Interruzione del senatore Terracini*). Non ho detto sobillativo. Anche qui rientra un'altra grave menomazione del Parlamento, poichè il sistema dei comitati di difesa o di agitazione è un sistema antidemocratico che il Governo non può, non vuole e non deve riconoscere. In un Paese libero e democratico c'è un Parlamento responsabile nel quale tutti i partiti politici hanno libertà di parola, come l'hanno

sulle piazze d'Italia, nei luoghi aperti e nei luoghi chiusi di pubblica riunione. Nessuno impediva ai cittadini di Sulmona di recarsi alla Capitale ad assistere ad una seduta della Camera dei deputati. Quello che non era confacente alla dignità che sempre di più penso il nostro Paese debba acquistare è un corteo di 70 macchine con degli striscioni e degli *slogans* che non servono a nulla. (*Interruzione dalla sinistra*).

Se si vogliono fare le Regioni, se si intendono fare le Provincie, c'è un *iter* che la Costituzione, di cui voi sempre parlate, stabilisce esattamente nei suoi limiti e sbocchi. Non c'è bisogno di 70 macchine in corteo che del resto l'onorevole Terracini aveva preannunciato la sera di domenica, suffragando con la sua solidarietà i cittadini che volevano recarsi a Roma.

LEONE. Per quale motivo è stato vietato il corteo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Per motivi di ordine pubblico.

ROVEDA. È vecchia!

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non è vecchia, perchè i motivi di ordine pubblico e la polizia hanno servito anche per voi quando si è trattato di difendere le sedi dei vostri Partiti. (*Interruzione del senatore Terracini*).

Vi pregherei di essere relativi e non assoluti e di non interrompere.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vorrei che non raccogliesse tutte le interruzioni.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non le raccolgo ma devo controbatterle perchè non invento nulla. Ciò che ho sentito ieri in quest'Aula è molto grave e desidero dire — gli onorevoli senatori di tutti i settori me lo consentano — che qui si è creato un luogo comune: la costituzionalità. Ovunque i partiti di opposizione si trovano, soprattutto di quella parte, non si parla che di violazione della Costituzione, che di leggi anticostituzionali, che

di Governi che violano ogni giorno le norme costituzionali. È diventato un luogo comune.

Sia ben chiaro che non solo nell'ambito del Parlamento, ma nell'ambito del potere esecutivo tutti i democratici italiani sono ossequienti, e non potrebbero non esserlo, alle sentenze e all'altissimo compito della Corte costituzionale. Però sia anche ben chiaro che di questo argomento non si deve fare una speculazione politica in Italia. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciamo silenzio.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non si deve fare una speculazione politica e lo dimostrerò, poichè il Parlamento, io credo, del quale mi onoro far parte, ed il Governo non intendono rinunciare a quelle funzioni specificamente attribuite loro dalla Costituzione. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Il Governo è potere esecutivo, indubbiamente ha anch'esso le sue potestà e le sue prerogative. Dire che le norme proposte dal Governo, emendate e rifatte dalla Commissione, sono anticostituzionali, significa abusare di un luogo comune che, in questo altissimo consenso, impegna una maggiore responsabilità.

Chi deve giudicare della costituzionalità delle leggi, onorevole Terracini? E allora il Parlamento, in cui si vota una legge, non può e non deve dichiarare la costituzionalità o meno di un articolo o di un emendamento. (*Proteste dalla sinistra*).

MARZOLA. Ma dove sta scritto questo? Ci mancherebbe altro!

RODA. Questa è una teoria di nuovo conio.

FEDELI. Allora andiamo a casa.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Parlamento non può che tenere presenti gli insegnamenti contenuti nelle sentenze della Corte costituzionale, come fece lo stesso Governo; e chi ha l'onore di parlare in questo momento al Senato, fu d'accordo con la Commissione e con la Presidenza del Senato di rinviare in-

nanzi alla 1ª Commissione il testo attuale di modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, proprio per adeguare la modifica del famoso articolo 113 alla sentenza che era stata emessa dalla Corte costituzionale.

Ma il giudizio di costituzionalità delle leggi, giacchè di leggi noi parliamo, è della Corte costituzionale. Il Parlamento ha da fare le leggi.

AGOSTINO. Ma deve rispettare la Costituzione.

PICCHIOTTI. Ma prima che fosse formata la Corte costituzionale non ci avevate pensato: c'è voluta la decisione della Corte.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Le leggi si discutono in Parlamento, si approvano o si respingono, si approvano a maggioranza, poichè indubbiamente di maggioranze sono fatte i Parlamenti democratici. E quando una legge ha compiuto il suo iter parlamentare, diventa legge dello Stato. C'è poi la possibilità di invalidarne per anticostituzionalità i requisiti e il contenuto, dinanzi all'organo competente.

Detto questo, direi che sarebbe opportuno passare ad altro.

Voce dalla sinistra. E passare alla votazione.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Tra breve, forse.

Si è detto che dopo tre anni e mezzo questa maturazione delle modifiche alla legge di pubblica sicurezza dovrebbe essere un fatto compiuto. Infatti è così ed io credo di rendere non un atto di ossequio, ma una doverosa attestazione ai lavori della 1ª Commissione, la quale per un lunghissimo periodo di tempo, presenti anche i rappresentanti delle opposizioni, ha discusso non solo il testo presentato dal Governo nel dicembre del 1953, ma anche gli altri due testi di iniziativa parlamentare, il suo, onorevole Terracini, e quello dell'onorevole Picchiotti.

E ci troviamo finalmente in Aula. Quante volte si è detto che il Governo non intendeva modificare il testo unico della legge di pubbli-

ca sicurezza; quante volte il Governo ha ripetuto che era pronto a farlo, appena il Parlamento fosse stato d'accordo. Oggi siamo d'accordo, in sede di Aula, di discutere ed approvare il testo del disegno di legge che modifica il testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Quali sono stati gli appunti principali che si sono voluti muovere? Ve ne sono stati alcuni di natura politica, ma di natura molto politica, e non desidero dire altro; vi sono state gravissime affermazioni.

Ella, onorevole Leone ha, addirittura detto delle cose non solo non vere, ma inconcepibili. (*Interruzione del senatore Leone*). Ella ha detto: nessuno Stato europeo ha attualmente una legislazione codificata di polizia vasta e oppressiva come quella dell'Italia. (*Commenti dal centro*). Vorrei domandarle a quale Stato europeo ella si riferiva. E vorrei domandare anche a lei, onorevole Terracini, che ha fatto una identica affermazione, quando ha detto che l'evoluzione democratica lascerà le cose come sono state in questi trenta anni, aggiungendo perfino che da 10 anni a questa parte tutti hanno continuato a vivere come al tempo del regime fascista, e che d'ora innanzi si vivrà in un regime fascista leggermente modificato; vorrei domandare, dicevo, all'onorevole Leone ed a lei, quale è lo Stato modello che voi ci indicate, quale è la legislazione di polizia che voi prendete a modello per la legislazione di polizia italiana. (*Commenti dal centro*).

E, a parte ciò, potrei desiderare non scendere su questo piano. (*Interruzione del senatore Terracini*). Qui le affermazioni generiche non c'entrano.

TERRACINI. Pensi alla legislazione francese.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Permetta: dopo. Della legislazione di polizia e dei controlli dati al potere della polizia in certi Paesi a democrazia popolare non desidero parlare. Passo oltre. Non c'è nessuna legislazione di nessuno Stato europeo che sia migliore della legislazione italiana. Qui non contano le affermazioni generiche. Mettiamoci a tavolino quando volete, per vedere insieme la nostra legislazione. Lei ha richiamato la legge francese...

TERRACINI. Non esiste il codice di polizia francese.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Esistono le leggi penali. Ma io vi prego di considerare che è necessario avere il senso delle proporzioni e del limite, poichè non è possibile consentire ad affermazioni come quelle che io ho riletto e che sono state pronunciate dall'onorevole Leone e da lei, senatore Terracini, perchè sono offensive della verità, e tendono a creare uno stato suggestivo contrario alla verità, perchè prescindono dalla verità stessa e creano nelle coscienze dei più ingenui, e vorrei dire dei meno eruditi, un permanente stato di rivolta contro lo Stato, che per essere democratico è garanzia nei confronti di tutti di eguale libertà. (*Interruzione del senatore Terracini*).

FEDELI. State facendo l'esaltazione delle leggi fasciste. (*Proteste dal centro*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ciò che ho detto risponde perfettamente alla verità...

TERRACINI. Lo dimostri.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Lo dimostrerò così come lo ha dimostrato lei, che si è limitato ad affermazioni generiche. Io mi limito a rispondere con altrettante affermazioni generiche.

TERRACINI. Lei continua a fare delle affermazioni arbitrarie, così come è arbitraria la legge di polizia. (*Vivaci commenti e proteste dal centro*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Se il Senato mi consente, faccio presente che sto rispondendo ad una discussione generale che si è svolta in questa Aula e che non sto inventando nulla. Ella, senatore Terracini, ha detto anche: mi chiedo con stupore perchè il testo unico non sia stato interamente abrogato subito dopo la caduta del fascismo. Forse ciò avvenne (ella ha aggiunto) per immaturità politica o per inesperienza o per incertezza di prospettive; di ciò sono stati tutti un po' responsabili, ma più responsabili sono stati co-

loro che hanno avvertito l'utilità di servirsi di quello strumento legislativo per garantire la loro forza ed il loro peso politico.

Due obiezioni a queste sue affermazioni piuttosto disinvoltate. La prima: fino al 1947 due Ministri della giustizia sono stati proprio della sua parte.

TERRACINI. La mia frase comprendeva anche la mia parte.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Io prendo atto di questa critica sia all'onorevole Togliatti che all'onorevole Gullo. Ma evidentemente questo Codice di polizia non era così oppressivo se nessuno se ne è mai accorto. (*Applausi dalla destra. Interruzioni dalla sinistra*). Qui siamo nell'Aula parlamentare, non ci suggestioniamo.

Evidentemente nessuno si è accorto che ella ha detto una cosa molto giusta: è lo strumento di applicazione, è il metodo di applicazione di una legge che conta. Ieri, onorevole Terracini, lei ha tentato, con una tenzone di estrema abilità, di separare gli aspetti della critica ed anche i punti di responsabilità e ha detto che la Polizia non c'entra. L'onorevole Jannuzzi ha fatto un caldo elogio alla Polizia italiana, lei non ha detto: « ci associamo » ma: « distinguiamo ».

TERRACINI. Ho dichiarato formalmente che ci associamo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Bene. Debbo dire che in passato non avevo mai ascoltato una simile affermazione; ne prendiamo atto con compiacimento.

Ma qui, è evidente, si sta spostando sul piano politico, proprio in sede di applicazione di queste modifiche, il così detto obiettivo. Voi avete sempre detto che erano gli strumenti. Quante volte in questi anni, nelle discussioni parlamentari, avete detto che il problema è di mentalità nella strumentazione dei soggetti, che bisognava modificare gli ambienti, che bisognava sostituire gli uomini? Oggi — ne prendiamo atto con compiacimento — dite che non è problema di questo, che oggi si tratta di chi sta a capo. (*Interruzione del senatore Terracini*). Avete anche detto che i Corpi di po-

lizia sono degli esecutori, che eseguono gli ordini dei Governi o dei Capi ed avete anche aggiunto che l'Italia è tuttora e nonostante tutto uno Stato di polizia. Vorrei pregarvi di affiggere un discorso di questo genere a tutte le cantonate del Paese e credo che la maggioranza degli italiani ne riderebbe di cuore, perchè questo Stato di polizia in Italia non so dove possa essere, in che cosa consista; questo Stato di polizia che ogni giorno limiterebbe, come avete detto voi ieri, la libertà degli italiani.

Io non desidero parlare nè di Stato di polizia, nè di regime di polizia. Questo è un artificio dialettico, polemico, politico. Per un Paese democratico e per i cittadini democratici vi sono solo le leggi, quelle che fa il Parlamento.

TERRACINI. Ma quella non è una legge che ha fatto il Parlamento, è un regio decreto.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Queste che facciamo adesso sono le leggi del Parlamento, così come quelle che il Parlamento ha già fatto, relative all'ammonizione e alla residenza obbligata, demandando alla Magistratura i compiti che prima erano dell'Autorità amministrativa. Sono leggi. Non ci sono leggi di polizia o leggi penali o leggi eccezionali. Sono leggi. Quando sono approvate nella pienezza della sovranità del Parlamento... (*Interruzioni dalla sinistra*). Io non parlo del 1931. (*Interruzione del senatore Terracini*). Onorevole Terracini, lei ha detto che l'attuale modifica al testo unico è peggiore del testo unico, ed allora sto parlando delle modifiche che, in questa sede, sono sottoposte all'approvazione del Parlamento. Questo per concludere che l'« involuzione democratica », che non c'è stata in questi 11 anni in Italia, non soltanto non ha lasciato le cose come sono state in questi 30 anni, ma le ha modificate e le modificherà sostanzialmente. Lo sforzo legislativo compiuto dal Parlamento in questi ultimi 10 anni è stato proprio diretto a rendere la legislazione sempre più aderente alle esigenze democratiche della maggioranza del popolo italiano. Non si è voluto mai violare la libertà di nessuno.

Ma quando qui si è creduto, proprio ieri, di mutare sostanzialmente anche la realtà del-

la motivazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di articolo 2, si sono superati tutti i limiti. Se c'è un documento inequivoco nella sua interpretazione è proprio la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la legittimità della norma di cui all'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza.

Noi potremmo discutere in sede di articoli, di proposizione di emendamenti; potremo vedere di compiere il lavoro insieme nel migliore dei modi. Ma mettiamo da parte tutte le argomentazioni a carattere suggestivo, soggettivo, polemico, politico. L'onorevole Terracini ha detto: io desidero rifuggire dalla demagogia. Rifuggiamo dunque dalla demagogia, cerchiamo di portare quella collaborazione che ci è possibile dalle nostre diverse e molte volte contrastanti posizioni, ma esaminiamo questo disegno di legge, che il Governo ha presentato, con la maggiore obbiettività e con la maggiore serenità. Soltanto in questo modo voi, onorevoli senatori, e noi potremo fare un'opera utile e meritoria.

Ci sono delle garanzie che non possono essere soppresse. Quando qui ci si stupisce perchè si autorizzerebbero le Autorità di polizia a perquisizioni nottetempo io chiedo: scusatemi, per invigilare la libertà politica dei cittadini? No, per trovare le armi a coloro i quali per avventura le ritengono. Bisogna qui essere di una chiarezza spregiudicata, come lo sono io in questo momento. Chi possiede le armi è un delinquente in potenza contro lo Stato e le sue istituzioni e non ha il diritto di essere protetto da particolari guarentigie. (*Applausi dal centro. Interruzioni e commenti dalla sinistra*). C'è un unico metodo per tutte le libertà: è quello di essere dei galantuomini e dei cittadini rispettosi delle libertà di tutti gli altri e delle istituzioni repubblicane. Ma che si pretenda dal Governo, come si voleva quando presentai il disegno di legge per disciplinare l'acquisto delle armi, una particolare tutela per i delinquenti o i dinamitardi, questo il Governo non lo consentirà mai e credo che il Parlamento sarà d'accordo nel non consentirlo. (*Interruzioni dei senatori Picchiotti e Roffi*).

Un altro argomento è stato largamente discusso in quest'Aula: quello relativo all'arti-

colo 113. Anche l'articolo 113 è stato considerato dalla Corte costituzionale. Credo però che la norma sia perfettamente armonizzata con gli insegnamenti della Corte costituzionale. Del resto, mi è capitato — e non una volta sola — di sentir chiamare le Autorità di polizia, a tutela di certe libertà murali — mi limito a chiamarle così — quando offendevano uomini della vostra parte politica (*Indica la sinistra*).

TERRACINI. Chiedevamo se applicasse lo stesso metodo!

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. L'articolo 113, onorevole Terracini, tende a colmare una lacuna. Non vi può essere libertà indiscriminata per l'anonimo scrittore notturno della peggiore delle ingiurie o contro il Parlamento, o contro il Governo, o contro le istituzioni democratiche. Più un Paese è ordinato, più la libertà sono garantite. Certo, se si parte da opposte concezioni, se si tende a voler scardinare l'ordinamento statale (*commenti dalla sinistra*), mentre noi vogliamo difendere questo tipo di Stato democratico, si giunge a conclusioni opposte e si parte da opposte premesse. Ma io non voglio far torto a nessuno per perseguire questa mèta; non voglio, per lo meno, fare un torto premessorio e di prevenzione nei confronti di nessuno. Ed allora, su questo terreno della norma che il Governo ha proposto e che la Commissione ha approvato, io penso che il Parlamento debba trovarsi d'accordo.

Gli arbitri, in regime democratico, non sono possibili, perchè non basta, onorevole Terracini, che un questore, un commissario di pubblica sicurezza o maresciallo dei carabinieri, così a caso, per capriccio o per reazione o perchè in precaria situazione di sistema nervoso, proibiscano una qualche cosa: c'è tanta pubblicità e c'è tanta possibilità di controllo,

dalla stampa quotidiana e periodica, alle interrogazioni ed alle interpellanze parlamentari, ai ricorsi diretti al Governo! Non c'è timore, in questo clima di libertà e in questo regime di democrazia, che la libertà possa essere violata; e lo sanno le opposizioni meglio ancora del Governo e della maggioranza governativa. Fino a quando la democrazia sarà garantita nel Parlamento, nelle sue istituzioni, nella sua Corte costituzionale, arbitri non saranno possibili. E, mi auguro — lo auguro a me stesso, lo auguro agli onorevoli senatori e agli onorevoli deputati, a tutti gli italiani, a voi anche, signori della opposizione — che questa libertà sia sempre garantita, per noi e per voi, per l'avvenire e per la pace del popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

« Sono abrogati gli articoli 21, 129, 130, 157, 158, commi primo e terzo, 210, 217, 218 e 219 e i capi III e V del titolo VI del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le corrispondenti disposizioni contenute nel relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

PRESIDENTE. Avverto che, in seguito ad un accordo raggiunto fra la Commissione ed i presentatori degli emendamenti, questo articolo è stato accantonato.

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 2.

L'articolo 2 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il Prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità, limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime e con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Palermo e Cerutti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« *Sostituire l'articolo con il seguente:*

” L'articolo 2 del testo unico è abrogato ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PALERMO. Nel richiamare tutta la vostra attenzione sull'importanza dell'emendamento soppressivo, desidero, signor Presidente ed onorevoli colleghi, riportarvi col ricordo a tempi ormai lontani, ma sempre vivi nella nostra memoria. Ricordate quando venne annunciata e più tardi proclamata, nel 1926, la prima legge fascista di pubblica sicurezza? Ricordate l'ondata di sdegno e di riprovazione che si ripercosse in tutto il Paese? E quando ne cominciò l'applicazione, ricordate le numerose vittime, le

umiliazioni, le sopraffazioni, gli arbitri, le illegalità, i ricatti? Quella legge di pubblica sicurezza, onorevoli colleghi — non sembri una esagerazione — fissò il destino del nostro Paese. L'ordine regnava alla superficie, quell'ordine di cui oggi parlava l'onorevole Ministro, ma ci si dimenticava che l'amore dell'ordine si confondeva con il gusto e con il metodo del tiranno.

Chi di noi, onorevoli colleghi, durante il fascismo non ha pensato che la prima cosa che bisognava fare appena riacquistata la libertà era quella di abrogare questa legge fascista di pubblica sicurezza? Ieri l'onorevole Terracini lamentava da questo banco che il Governo Badoglio, come primo atto, avrebbe dovuto abrogare questa infame legge di polizia. Ebbene, a questo proposito voglio ricordare un episodio che, penso, potrà essere istruttivo, soprattutto se voi, come me, vi riportate a quegli anni lontani: quando il 25 luglio 1943 il fascismo cadde e il Governo fu affidato al maresciallo Badoglio, la prima cosa che il Comitato di liberazione di Napoli sentì il bisogno di chiedere fu appunto la abrogazione della legge di pubblica sicurezza. Tutti i rappresentanti dei partiti, nessuno escluso, compresero che, per poter veramente iniziare una nuova era nel nostro Paese, era indispensabile abrogare quella legge, la quale era stata foriera di tanti danni, di tante illegalità, di tanti delitti ai danni della Patria e di onesti e probi cittadini. Io ricordo, onorevoli colleghi, che fu pregato l'onorevole Labriola, che era stato chiamato a Roma, di farsi interprete presso il Governo Badoglio della unanime decisione del Comitato di liberazione.

Purtroppo gli eventi precipitarono, purtroppo venne l'8 settembre, vi fu l'occupazione tedesca e poi la guerra di liberazione e poi la Repubblica e poi la Costituzione. Nel 1948 fu presentato il primo disegno di legge. Ebbene,

l'onorevole Scelba (che passerà, se passerà, alla storia, come Ministro di polizia) non osò tuttavia riproporre l'articolo 2. E perchè? Perchè in quell'epoca tutti riconoscevano che la chiave di volta del sistema poliziesco era l'articolo 2, e fino a quando l'articolo 2 resterà in vigore, non si potrà mai parlare di Stato di diritto e dovremo invece, seppure ciò dispiace all'onorevole Ministro, parlare di Stato di polizia.

L'articolo 2, onorevoli colleghi, come ho detto, è la chiave di volta della legge di pubblica sicurezza. Di detto articolo non troviamo traccia nelle precedenti leggi di pubblica sicurezza. Venne, trionfalmente, introdotto nel testo unico del 1926. Come vi ho detto, il progetto Scelba lo abrogava ed il senatore Merlin, relatore di quel progetto, espresse chiaramente il suo pensiero chiedendone l'abrogazione, cosa che il Senato fece alla unanimità. Ora l'onorevole ministro Tambroni, preso da sacro furore costituzionale dichiara compatibile l'articolo 2 con la Costituzione, e non si rende conto che esso ne offende lo spirito ed i principi.

Orbene, onorevoli colleghi, perchè nel 1948 il Senato all'unanimità deliberò la soppressione dell'articolo 2? Perchè non è concepibile che delle ordinanze prefettizie possano ledere i diritti dei cittadini sanciti nella Costituzione. Nessuno, infatti, sia esso Ministro, Prefetto o Questore, può, in base ad una legge di pubblica sicurezza, limitare o ledere la libertà di pensiero, la libertà di religione, la libertà di circolazione. Onorevoli colleghi, nessuno allora osava pensare che si potesse, dopo tante sciagure e tanti lutti sofferti dal nostro Paese, ricostituire uno Stato di polizia. Tutti eravamo d'accordo nel voler creare invece lo Stato di diritto.

Ma, onorevoli colleghi, come vi ho detto, a prescindere dalla Carta costituzionale, a prescindere dallo Stato di diritto o da quello di polizia, questo articolo 2 dal 1860 fino al 1926 non ha mai trovato diritto di cittadinanza nelle nostre leggi. Infatti, se guardate la legge per la unificazione amministrativa del Regno d'Italia, la legge Lanza del 20 maggio 1865, all'allegato A troverete la legge sull'amministrazione comunale e provinciale che istituisce il Prefetto e all'articolo 3 si legge: « Il Pre-

fetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia ». Si parla poi dei poteri amministrativi che il Prefetto esercita, del potere di controllo sulle pubbliche amministrazioni e si dice: « Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, e, in caso di urgenza, fa i provvedimenti che crede indispensabili, nei diversi rami del servizio, sovrintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata ».

L'allegato B dice: « L'amministrazione di pubblica sicurezza è diretta dal Ministro dell'interno, e per esso dai Prefetti ».

L'articolo 9 stabilisce: « Gli ufficiali ed agenti di polizia debbono vegliare all'osservanza delle leggi e al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati ».

Quindi, fin dal 1865, quasi cento anni addietro, questo articolo 2 non esisteva, tanto è vero che non vi era alcuna disposizione la quale stabilisse che, in caso di urgenza o di necessità, il Prefetto avesse i poteri di cui alla legge che stiamo esaminando.

Andiamo oltre, onorevoli colleghi. Esaminiamo il testo unico di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, il cui articolo 3 dice: « Qualora, in occasioni di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico (preavviso di 24 ore), avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitto contro i poteri dello Stato o contro i capi dei governi esteri e i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale, le riunioni e gli assembramenti potranno essere sciolti, ed i colpevoli saranno denunciati all'Autorità giudiziaria ».

Come vedete, anche all'epoca di Crispi nessuna disposizione a favore del Prefetto per i casi di urgenza e di grave necessità.

Non basta: 10 giugno 1889, legge amministrativa comunale e provinciale, articolo 3, in base al quale il Prefetto, per richiedere la forza armata, dovrà rivolgersi all'Autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di ottemperare alle richieste. Non parla di poteri eccezionali. Ed arriviamo alla legge comunale e provinciale del 1911, 12 febbraio, n. 297: nell'articolo 1 è detto che il Prefetto provvede alla pubblica sicurezza a termini del-

le disposizioni vigenti. Infine, onorevoli colleghi, articolo 19 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148: « Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo nella Provincia, tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza ».

Quindi, onorevoli colleghi, anche con la legge del 1915, che restò in vigore fino al 1926, mai il Prefetto ebbe i poteri che voi oggi vorreste attribuirgli.

Nel 1926 noi troviamo che nulla è innovato all'ordinamento attuale circa le funzioni dei Prefetti in rapporto alle materie comprese nella competenza dell'Amministrazione dell'interno. Senonchè viene fuori il famoso articolo 2 il quale sancisce: « Il Prefetto, in caso di urgenza, o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

Ed arriviamo al testo della pubblica sicurezza del 1931, ed il famigerato articolo 2 è riportato integralmente: « Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza ... ».

Ora, onorevoli colleghi, perchè affannarsi a sostenere che noi vogliamo sradicare o scardinare l'ordinamento dello Stato, soltanto perchè chiediamo l'abrogazione dell'articolo 2 che soltanto il fascismo osò mettere al mondo?

Onorevole Tambroni, lo ricordi, una sola idea ci guida e ci muove, quella di far rispettare la Costituzione; noi lottiamo con tutti i mezzi consentiti per difendere la Costituzione, e pensiamo di rendere un servizio non soltanto alla nostra parte, ma anche a voi e a tutto il popolo italiano. Pensate veramente, onorevoli colleghi, che noi, come ha detto l'onorevole Tambroni, vogliamo sradicare ...

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ho detto: a meno che non si voglia sradicare ... È un'altra cosa. (*Commenti*).

PALERMO. Onorevole Ministro, come avrebbe risposto se, per esempio, un uomo non di nostra parte, parlando del Prefetto avesse detto: « In verità il Prefetto è una lue che fu inoculata nel corpo politico italiano da Napoleone »? E che direbbe lei, onorevole Ministro,

se questo uomo politico non di nostra parte avesse detto: « Democrazia e Prefetto ripugnano profondamente l'una all'altro »? E se ancora questo uomo politico non di nostra parte ...

Voci dalla sinistra. È Einaudi! (Commenti dal centro).

PALERMO. Aspetta un momento! (*ilarità*). Se dunque questo uomo politico avesse dichiarato: « Nè in Italia, nè in Francia, nè in Spagna, nè in Russia si ebbe mai e non si avrà democrazia, finchè esisterà il tipo di Governo accentrato del quale è simbolo il Prefetto »? Bene, onorevoli colleghi, queste affermazioni precise, categoriche sono state fatte da un uomo il quale non può essere accusato di tendere verso di noi, che ha ricoperto la più alta carica dello Stato, la presidenza della Repubblica, intendo parlare dell'onorevole Luigi Einaudi.

Ebbene, l'onorevole Luigi Einaudi non si limita soltanto a scrivere ciò che io vi ho detto. Egli va oltre. Ascoltate: « Perciò, il *delenda Carthago* della democrazia liberale è: via il Prefetto, via con tutti i suoi uffici, le sue dipendenze e le sue ramificazioni! Nulla deve essere lasciato in piedi di questa macchina centralizzata, nemmeno lo stambugio del portiere; se lasciamo sopravvivere il portiere, presto accanto a lui sorgerà una fungaia di baracche e di capanne che si trasformeranno nel vecchio aduggiante palazzo del Governo. Il Prefetto napoleonico se ne deve andare con le radici, il tronco, i rami, le trombe ». Ha ascoltato, onorevole Ministro? Perchè non ripete che l'onorevole Einaudi vuole scardinare l'ordinamento dello Stato? Vada adagio.

Noi nel sostenere le nostre tesi siamo confortati dalle parole chiare e precise della Costituzione e dallo spirito che l'anima, non solo, ma siamo anche confortati dalle parole, dal pensiero di un uomo non di nostra, ma di vostra parte, il quale non si limita soltanto come noi a chiedere la soppressione dell'articolo 2, ma va oltre, chiede quella del Prefetto e vuole che esso sia sradicato dai nostri ordinamenti e che neanche più lo stambugio del portinaio resti in piedi.

Che ne pensa, onorevole Ministro?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. L'ha scritto nel 1944! (*Commenti dalla sinistra*).

PALERMO. Sì, onorevole Ministro, fu scritto nel 1944, in Svizzera, in uno dei Paesi che voi ritenete tra i più democratici. Che poi l'onorevole Einaudi non abbia mutato parere od opinione è dimostrato dal fatto che, l'anno scorso, questo studio col titolo « Via il Prefetto » è stato ripubblicato nel volume « Il buon governo ».

Dunque, onorevole Ministro, si renda conto che la sua posizione non è sostenibile, nè tanto meno è sostenibile il suo sdegno contro di noi. L'onorevole Terracini nella sua serenità, nel suo alto senso di responsabilità, ha detto molto meno di quanto ha scritto l'onorevole Einaudi. Ella si è scagliata contro l'onorevole Terracini, che ha sentito il bisogno di richiamarla alla Costituzione. E chi più qualificato di lui a farlo? Avete dimenticato che accanto a quelle di De Nicola e di De Gasperi vi è la firma di Terracini in calce alla Carta costituzionale?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Questa è una discussione generale. Einaudi che c'entra?

PALERMO. Per i colleghi che avessero dimenticato l'articolo 2, ricordo che esso suona così: « Il Prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità... ». Prima abbiamo parlato del Prefetto, adesso parleremo delle attribuzioni che vorreste assegnargli.

È vero che vi è stato un giudizio della Corte Costituzionale, al quale l'onorevole Ministro si aggrappa. La sentenza numero 8 del 2 luglio 1956 ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale nei riguardi dell'articolo 2, ma con l'esplicita riserva dell'opportuna revisione del testo della norma al fine di renderla più formalmente adeguata al carattere dei poteri assegnati al Prefetto. In sostanza, la Corte ha ritenuto che l'articolo 2 facoltizzi il Prefetto solo ad emettere i prov-

vedimenti che rientrino nell'esercizio dei compiti del suo ufficio, strettamente limitati nel tempo e nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso e vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico. Si esclude pertanto che queste ordinanze possano avere carattere ed effetti di provvedimenti legislativi, essendo appunto presupposto del nostro ordinamento che le leggi vengano emanate, salvo le eccezioni previste dalla Costituzione, dal potere legislativo.

La Corte però aggiunge che le ordinanze prefettizie non possono ledere i diritti dei cittadini, garantiti dalla Costituzione: libertà di pensiero, di religione, di circolazione. Apertamente poi la Corte stessa afferma: « Non si può negare che la formula dell'articolo 2 nella sua latitudine potrebbe dare adito ad arbitrarie applicazioni, se si affermassero interpretazioni diverse da quella rilevata. Ma in tal caso l'odierna decisione non precluderebbe il riesame di legittimità costituzionale della norma contenuta nel citato articolo. Certo è auspicabile che nell'opera di revisione, che è in corso presso gli organi legislativi, il testo dell'articolo 2 trovi una formulazione che ponga nella misura massima possibile al riparo da ogni interpretazione contraria allo spirito della Costituzione. A tale proposito piace alla Corte di ricordare come la stessa difesa delle parti private abbia messo in luce sia pure in via subordinata l'esigenza che una nuova formulazione dell'articolo 2 assicuri l'attuazione di alcuni canoni derivanti principalmente dal carattere amministrativo dei provvedimenti. Tali canoni, che la Corte ritiene si debbano tener presenti, possono riassumersi così: 1° efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell'urgenza; 2° adeguata motivazione; 3° efficace pubblicazione nei casi in cui il provvedimento stesso non abbia carattere individuale; 4° conformità del provvedimento stesso ai principi dell'ordinamento giuridico ».

Questi sono i principi in base ai quali l'articolo 2 avrebbe dovuto essere modificato. Esaminando l'articolo 2, così come ci viene presentato, vediamo invece che nulla di quanto la Corte ha stabilito è stato tenuto presente sia da parte del Governo sia da parte della maggioranza.

Consentitemi a questo punto di rilevare che mentre si discute di questa legge di pubblica sicurezza, nella Corte costituzionale si è aperta una grave crisi con le dimissioni del suo Presidente.

Nulla vi dicono queste dimissioni? Non è la giusta risposta alla vostra insensibilità costituzionale? È ammissibile l'articolo 2 nella stessa formulazione censurata dalla Corte costituzionale? Il non aver preso in considerazione ciò che la Corte nella sua alta sensibilità aveva stabilito, è una grave mancanza di rispetto, che spiega la decisione del suo illustre Presidente. Dovere del Governo e della maggioranza sarebbe stato quello di attenersi scrupolosamente al dettato della Corte costituzionale.

Esaminiamolo, questo articolo 2, è quasi identico a quello del testo del 1931. La prima parte è tale e quale: « Il Prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ».

PICCHIOTTI. Oltre all'aggettivo « indispensabili » c'è anche l'altro « indifferibili ».

Ecco le innovazioni della maggioranza. Indifferibili e indispensabili, a giudizio dei fatti, non del Prefetto: è naturale! (*ilarità dalla sinistra*).

PALERMO. Dunque, la innovazione della Commissione oltre la parola « indifferibili » è la seguente: « o della pubblica incolumità, limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime e con osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico ». Con tutto il rispetto agli autorevoli componenti della Commissione, a me pare che questa dizione dell'articolo 2 sia materata di ipocrisia. Quanto al limite di tempo è facile osservare che anche attualmente le ordinanze prefettizie non conservano vigore in eterno: esse perdono la loro efficacia e perdono il loro vigore col passare delle circostanze che le avevano giustificate. Per lo meno si fosse incluso l'obbligo, da parte del Prefetto, di stabilire, nel decreto, un periodo di durata, ovvero si fosse stabilita per legge la durata massima

di queste ordinanze! Quanto alla seconda condizione che cosa significa, onorevole Jannuzzi — e qui mi rivolgo a lei, che è un fine giurista oltre che un fine dicitore — osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico? Ciò denuncia la grave involuzione della mentalità giuridica della maggioranza. Ma è possibile concepire ed ammettere che un Prefetto possa essere autorizzato a non rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico?

Onorevoli colleghi, se la maggioranza avesse voluto rispettare la Costituzione, avrebbe dovuto stabilire, così come aveva dettato la Corte costituzionale: 1) l'obbligo di un limite di tempo contenuto nel decreto; 2) un'adeguata motivazione; 3) l'efficace pubblicazione; 4) la conformità del provvedimento ai principi dell'ordinamento giuridico concretamente indicati, ed in particolare con riferimento ai principi costituzionali e agli articoli della Costituzione che garantiscono i fondamentali diritti del cittadino, i quali, come espressamente dice la Corte costituzionale, non possono essere lesi da provvedimenti prefettizi.

Questi, onorevoli colleghi, gli argomenti che io sottopongo al vostro esame ed alla vostra meditazione. Voglio aggiungere un'ultima cosa: che fine ha fatto l'ultima parte dell'articolo 2 della legge n. 26 del 1931 che prevedeva il ricorso al Ministro dell'interno? Anche questa modesta facoltà avete voluto abolire e negare al cittadino. È questa la democrazia che praticate.

Onorevoli colleghi, ho denunciato i pericoli ai quali si va incontro col mantenimento di questo articolo 2; ho ricordato quello che un uomo insigne che onora il nostro Senato, Luigi Einaudi, ha detto intorno all'istituto del Prefetto: consentitemi, onorevoli colleghi, che, chiudendo questo mio breve intervento per sostenere la soppressione dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, io ricordi quello che ebbe a dire in tema di libertà, Cavour: « Il grado di amore per la libertà è proporzionato, in ogni uomo, alla elevazione morale che ha raggiunto ». Ebbene, onorevoli colleghi, vogliamo ispirarci a questo precetto? Ha il Senato della Repubblica raggiunto questa elevazione morale? La risposta è data dal nostro atto di nascita: noi non siamo qui per inve-

stitura regia o per grazia divina, siamo qui in seguito alla lotta contro il fascismo, alla lotta di liberazione, siamo qui per quello che abbiamo sofferto, siamo qui perchè abbiamo lottato, perchè abbiamo difeso non solo la nostra libertà ma la libertà di tutti i cittadini, perchè abbiamo difeso la democrazia, il diritto, perchè abbiamo ridato al nostro Paese la sovranità e l'indipendenza, la dignità. Questo passato ci guidi verso l'avvenire. Un grande dovere ci unisca tutti: che le leggi della nostra Repubblica non possano tramutarsi mai in strumenti di arbitrio e di sopraffazione, ma che siano la più salda garanzia per ogni cittadino di libertà nell'esercizio dei suoi diritti. Soltanto così onorevoli colleghi potremo contribuire alla elevazione morale, politica e sociale del nostro Paese. *(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).*

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. « L'articolo 2 del vigente testo unico conferisce, come è noto, ai Prefetti la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza. La statuizione contenuta nell'articolo predetto non può tuttavia non ritenersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, portando potenzialmente a presupporre che l'azione di un organo di pubblica sicurezza possa svolgersi, sia pure in connessione con contingenze eccezionali, svincolata dall'osservanza della legge che è garanzia insopprimibile dell'ordinato svolgimento della pubblica amministrazione e del libero esercizio dei diritti civili ».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho detto delle parole mie, ho letto semplicemente la relazione presentata dall'onorevole Scelba nel 1948 al Senato per proporre la soppressione dell'articolo 2. Non vi è dubbio che la mia parte politica non ha mai nutrito eccessive simpatie verso questo uomo politico. Ebbene oggi io sento un diverso tono, una diversa vocazione democratica, un calore ben diverso in queste parole del Ministro dell'interno Scelba da quello che ha animato le rispo-

ste del Ministro Tambroni alle affermazioni della sinistra.

Che cosa è successo dal 1948 ad oggi? Non occorre che lo ripeta, è stato detto più volte in questa discussione. Tutti sanno come, dopo che il Senato ha approvato la soppressione dell'articolo 2 senza che una sola voce si sia levata in questa Aula a contrastarla, con una votazione addirittura unanime, quando il disegno di legge è passato all'altro ramo del Parlamento, abbia subito una serie di emendamenti proposti da quello stesso Governo che era l'autore del progetto, finchè il disegno di legge si è insabbiato, finchè è scaduta la legislatura. Ebbene questo progetto di legge, che noi esaminiamo a quasi 10 anni di distanza, era stato allora presentato dal ministro Scelba, come un anticipo urgente, perchè egli affermava il 10 dicembre 1948 in quest'Aula che il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza era già stato elaborato secondo i principi e le norme della Costituzione, ma che, in attesa di perfezionarne tutti i dettagli, egli presentava intanto un disegno di legge di otto articoli, in quanto appariva urgente abrogare o trasformare talune disposizioni contenute nel testo unico del 1931 che si appalesavano ispirate a finalità proprie del passato regime. Prima fra queste era quella dell'articolo 2.

Onorevoli colleghi, veramente sembra strano che dal 1948 al 1957 le cose siano così profondamente cambiate. Forse dobbiamo pensare di essere di fronte ad una involuzione della parte politica che oggi ha la maggioranza, ad una involuzione di una parte che, dopo aver combattuto insieme con noi certi strumenti polizieschi del passato regime, quando ancora era vivo il ricordo dei tempi in cui questi strumenti polizieschi pesavano sugli uomini nostri ed anche su taluni uomini loro, oggi, allontanatosi nel tempo questo periodo, forse pensa che possano essere utili questi strumenti come arma sicura del potere che essa detiene e che vuole conservare o forse trasformare in regime? Questo è il sospetto del mutato atteggiamento dal 1948 ad oggi e riprova della verità di questo sospetto sarà la votazione sull'articolo 2.

Passando da questo rapido esame della involuzione politica della maggioranza che so-

stiene il Governo alla critica giuridica che alla proposta soppressiva ha fatto il relatore, mi permetto di dire — e non voglio con questo offendere persona che merita il massimo rispetto come giurista — che mi pare che egli si sia soffermato su un sofisma quando lo abbiamo sentito dire: voi avete sempre sulle labbra la difesa della Corte costituzionale e poi non ne approvate i precetti perchè chiedete l'abolizione dell'articolo 2 che la sentenza n. 8 della Corte costituzionale, con tutte quelle riserve accennate dal collega Palermo e alle quali mi permetterò successivamente di accennare anch'io, ha dichiarato conforme alla Costituzione. Questo è un sofisma chiaro, perchè sarebbe come dire che non possiamo abrogare nessuna norma di legge che non sia anticonstituzionale, in nessuna maniera, come se la Costituzione invece di essere un limite all'attività legislativa ordinaria del Parlamento, fosse solo lo spazio entro il quale possiamo muoverci per confermare o meno nei limiti costituzionali la legislazione precedente. Certamente una norma può non essere anticonstituzionale e può esserne conveniente ed utile la abrogazione. Ma l'articolo 2 non è proprio anticonstituzionale? Qui, per quell'ossequio alla Corte costituzionale che non abbiamo sulle labbra ma nel cuore, noi non mettiamo in dubbio l'insegnamento avuto dalla Corte stessa, ma questo insegnamento ci dice solo che bisogna modificare profondamente, nella misura massima possibile, questa norma e dà dei suggerimenti al legislatore dicendo: guardate, queste nostre decisioni non precludono un ulteriore esame della stessa costituzionalità dell'articolo se domani esso consenta di essere interpretato in modo elusivo e contrario a quei diritti inalienabili che la Costituzione garantisce al cittadino. Il nuovo testo dell'articolo 2, così come è stato proposto, non è certamente un ossequio nè sostanziale nè formale agli insegnamenti della Corte costituzionale.

Ma dopo avere accennato a questo sofisma, come mi sono permesso di chiamarlo, del relatore, il quale crede non sia ossequioso per la Corte costituzionale chiedere di sopprimere totalmente un articolo di cui essa ha rilevato quanto meno la necessità di modificarlo sostanzialmente, detto questo, debbo rilevare nelle parole dell'onorevole Ministro qualcosa di an-

cora più grave. L'onorevole Tambroni ha qui affermato non essere facoltà del Parlamento quella di giudicare sulla costituzionalità o meno delle leggi che il Parlamento stesso va deliberando. Questa affermazione, io credo, nella formulazione in cui è stata fatta in quest'Aula, debba aver tradito lo stesso pensiero del Ministro, altrimenti saremmo di fronte ad una assurdità giuridica. Mi sembra evidente che non debba aspettare il Parlamento quella che è la sanzione del nostro giudice (perchè la Corte costituzionale è il giudice di noi legislatori) così come un cittadino deve rispettare la legge anche prima che il giudice ordinario sia costretto ad ingiungergli di farlo. È nostro dovere esaminare preliminarmente se una legge è conforme alla Costituzione: se nonostante ciò sbagliamo, allora interverrà la Corte costituzionale a correggere l'errore.

Non abbiamo motivato la richiesta di abrogazione dell'articolo 2 affermandolo totalmente incostituzionale, perchè allora saremmo contro la sentenza numero 8. Noi abbiamo detto che la sentenza numero 8 mette però tali limiti, insegna al Parlamento di porre tali limiti a questo articolo 2 (limiti che non si trovano affatto nella formulazione del testo della Commissione) che renderebbero assolutamente inutile ed inutile il permanere di questo articolo 2.

Non dimentichiamo che l'Italia ha avuto una sua vita democratica e parlamentare fino all'avvento del fascismo, e fino a quel momento l'articolo 2 non esisteva nè in questa nè in altra forma. Ora, quando si cerca di adattare l'articolo 2, di prenderne mezzo, tre quarti o un decimo, si manifesta la volontà non già di ritornare all'Italia democratica anteriore al fascismo, ma ad un regime intermedio tra quello democratico e quello fascista. Se questo è lo scopo cui mira il testo della Commissione, allora ognuno assuma le sue responsabilità nel votare sì o no sul nostro emendamento.

Permettete che aggiunga un'altra cosa. Delle parole dell'onorevole Ministro ho apprezzato solo l'ultima frase, quando ha chiamato tutti noi, da una parte o dall'altra, a collaborare per una migliore formulazione di questo tormentato e difficile testo di legge.

LEONE. Tormentante.

CERUTTI. Questa è l'unica frase che ho apprezzato, ma non ho apprezzato la frase con cui egli ha rimproverato taluno degli oratori di aver mancato di rispetto al Parlamento per aver richiamato alle proprie responsabilità i colleghi della maggioranza che in questa difficile discussione hanno disertato quasi totalmente i banchi. L'onorevole Presidente è troppo alto tutore della dignità dell'Assemblea, e, se offesa fosse stata pronunciata da qualcuno, egli lo avrebbe richiamato immediatamente all'ordine.

Il disinteresse della maggioranza, questo sì, sembra un'offesa al Parlamento! Sembra che basti alla maggioranza la certezza, che, quando si scenderà a contare, saranno 10 od 11 voti in più che decideranno: ed allora è inutile discutere. Se nel Parlamento italiano siamo arrivati a questo punto, allora a maggior ragione dobbiamo sostenere la necessità che il Governo, che è l'espressione di siffatta maggioranza, non abbia né direttamente né attraverso ai Prefetti e all'organizzazione di polizia, dei poteri discrezionali eccessivi. Il signor Ministro mi permetta: quando lei ha lamentato che noi abbiamo chiamato Stato di polizia e non Stato di diritto l'attuale situazione giuridica dello Stato italiano, non abbiamo detto una cosa inesatta, perchè a mio avviso è Stato di polizia quello che concede agli organi del potere esecutivo delle facoltà discrezionali, ed è Stato di diritto quello che le contiene in norme giuridiche precise e determinate. Ed è proprio l'esistenza o meno dell'articolo 2 che caratterizzerà il nostro Stato in Stato di diritto o Stato di polizia. Io credo che il Senato italiano potrà, accettando il nostro emendamento, confermare quella deliberazione unanime presa 9 anni fa, e dichiarare che viviamo in uno Stato di diritto e non in uno Stato di polizia. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione è contraria.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario.

TERRACINI. Il Senato è molto soddisfatto dei chiarimenti ricevuti dal Governo. *(Commenti dalla sinistra)*.

FORTUNATI. Prima rinviate le vostre repliche alla discussione degli articoli ed ora vi limitate a dire che siete contrari.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, il Ministro è libero di rispondere come e quando crede.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sull'articolo 2 ho espresso il mio parere durante la replica, ed ho dichiarato che c'è una sentenza della Corte costituzionale che stabilisce la sua legittimità. *(Commenti e proteste dalla sinistra)*.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che dai senatori Fortunati, Flecchia, Gramegna, Cermignani e dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dai senatori Palermo e Cerutti sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento, non accettato né dalla Commissione né dal Governo, risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Sereni).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Sereni.

TOMÈ, *Segretario*, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Asaro, Barbareschi, Barbaro, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Bosia, Busoni,

Cappellini, Cerabona, Cermignani, Cerutti, Cianca, Colombi,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore, Flecchia, Fortunati, Franza,

Gavina, Giacometti, Giua, Giustarini, Grammegna, Grammatico,

Imperiale,

Leone, Liberali, Locatelli, Lussu,

Mancinelli, Mariani, Mariotti, Marzola, Masini, Merlin Angelina, Montagnani,

Nacucchi, Nasi, Negro,

Palermo, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Petti, Picchiotti, Prestisimone, Pucci,

Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Roveda, Russo Salvatore,

Saggio, Scoccimarro, Sereni, Spagna, Spano, Taddei, Terracini, Turchi,

Valenzi, Voccoli,

Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Azara, Baracco, Battaglia, Benedetti, Bisori, Boggiano Pico, Bosco, Braccesi, Buizza, Bussi,

Cadorna, Caporali, Carboni, Carelli, Caristia, Caron, Cemmi, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciasca, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli,

Dardanelli, De Bacci, De Giovine, De Luca Carlo, Di Rocco,

Elia,

Ferrari, Focaccia,

Galletto, Gava, Gerini, Granzotto Basso, Grava, Guglielmonne,

Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Lorenzi,

Magliano, Martini, Molinari, Monaldi, Monni, Moro, Mott,

Negroni,

Page, Pannullo, Pelizzo, Pezzini, Piechele, Piola, Ponti,

Restagno, Rizzatti, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi,

Salomone, Samek Lodovici, Santero, Savarino, Schiavi, Schiavone, Sibille, Spallino, Spasari,

Tartufoli, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Turani,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo,

Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, proposto dai senatori Palermo e Cerutti.

Votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	72
Contrari	87

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. I senatori Picchiotti e Leone hanno presentato un emendamento all'articolo 2, tendente ad inserire, dopo le parole: « grave necessità pubblica », le altre: « che comporti un pericolo attuale di danno grave alle persone o alle cose ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, è veramente strano, per non usare altri aggettivi, che non sia stata data alcuna risposta a quanto ho detto. Certo il tema era scabroso e difficile, e l'argomento tale da non potersi rispondere in alcun modo. Se le cose affermate qui al Senato fossero state sostenute in un Tribunale, certamente relatore e Ministro sarebbero stati sconfitti, perchè io avevo domandato, richiamandomi a documenti che non sono parole ed affermazioni, che mi si dimostrasse il perchè di questa completa trasformazione avvenuta dal 1948 al 1956.

Ripeto ancora: questa risposta mi si doveva dare. Ma è sommamente istruttivo che si sappia come anche per beni come la libertà, le opinioni e i pensieri cambiano, col passare del tempo. E non c'è per ora che una eccezione, quella del senatore Merlin, il quale ha sentito l'esigenza di non comparire in Aula dopo quello che ha scritto nel 1948. Penso che, se anche l'onorevole Scelba fosse stato senatore della Repubblica, avrebbe seguito lo stesso esempio. L'onorevole Jannuzzi, l'alfiere, l'uomo di punta, nel 1948 fu il più strenuo difensore del disegno di legge Scelba, ed oggi, con

voce altisonante ha gridato no, ed è stato relatore del mio disegno di legge contrastandolo.

Perlomeno doveva limitarsi a fare come quel tale della commedia, il quale non sapendo che fare, rispose « ni ». (*Commenti dal centro. Interruzione del senatore Tartufo*). Sì, sì, è dovere essere conseguenti a se stessi, onorevole senatore.

Ed il 16 dicembre 1948, quando il Presidente dichiarò chiusa la discussione e mise ai voti il primo articolo del disegno di legge dell'onorevole Scelba, che abrogava l'articolo 2, nessuno chiese di parlare e nessuno fece osservazioni (come risulta dai documenti del Senato) e, messo in votazione, l'articolo fu approvato all'unanimità. Ora c'è da domandarsi perchè tutto questo è avvenuto.

Ma non è ancora detto tutto. Occorre ricordare che dopo che la Commissione si è adunata 16 volte per la riforma del testo unico, davanti la Corte costituzionale accadeva un fatto scandaloso. In Commissione si professava la devozione alla Costituzione, ed alla Corte costituzionale si mandava l'Avvocatura dello Stato a sostenere pertinacemente, ostinatamente la validità delle norme delle leggi di pubblica sicurezza, e si chiedeva di affermare che non solo l'articolo 2 ma anche l'articolo 113 erano costituzionali. Non ci si adeguava alle devozioni. E quando fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113, si arrivò a chiedere la sopravvivenza di quella disposizione, almeno fino al tempo nel quale non fosse fatta la nuova legge.

Tutto questo non ha scusanti, ed i fatti non possono essere denegati. Certo si è che, se la Corte costituzionale ha dichiarato legittimo l'articolo 2, con tutte le riserve che sono state formulate, invocando una nuova disposizione in armonia con la Costituzione, tutto questo non si sarebbe verificato, se nel 1948 avessimo distrutto questo residuo fascista e medioevale. Ogni decisione sopra questo articolo sarebbe divenuta superflua.

Da parte nostra fu chiesto di fare un falò non solo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma anche delle leggi penali e del Codice di procedura penale. Ora ci dobbiamo battere il petto e ripetere il verso del poeta:

« potea, non volle; or che vorria, non puote ». (*Commenti ed ilarità*). Oggi la maggioranza non ha più nulla da dire e vota soltanto; non si discute e si rinuncia a dire le ragioni del voto.

Onorevoli colleghi, il nostro dovere è quello di non ricreare un testo di polizia, ma di formulare una legge non per punire, ch'è per questo ci sono i Codici, ma per prevenire. Dare vita a norme che si adeguino ai principi della Costituzione. Se questo non l'abbiamo fatto, non è detto che tale carenza debba durare nel tempo, perchè noi non intendiamo di rassegnarci. La rassegnazione è fatta per gli ignavi e per gli schiavi: non appartengo nè apparterrò mai a questa categoria. Se vogliamo davvero la libertà, che è il bene supremo che tutti esaltiamo, almeno a parole, che cosa ci resta a fare? Ricordarsi quella che è la nostra tradizione secolare, scritta negli antichi libri della nostra legislazione, per i quali la massima dell'antica Roma resiste nel tempo: *neminem laedere, unicuique suum tribuere*. (*Commenti dal centro*). Se a qualcuno dispiace la lingua latina, dimostri d'intendere l'italiano.

Noi vogliamo solo una cosa e credo che la vorrete, se non ora, a suo tempo, anche voi. Vogliamo che il cittadino non sia soggetto al capriccio di un funzionario, vogliamo la certezza del diritto, vogliamo che sia lasciato il meno possibile alla discrezionalità di un funzionario.

Che cosa si vuole con l'articolo 2 della Commissione? Lo ha già accennato il collega Palermo. Si è aggiunto l'aggettivo « indifferibili » agli indispensabili provvedimenti, come se esso potesse dare o togliere qualche cosa alla discrezionalità del Prefetto. Che cosa vogliamo invece con il nostro emendamento? Voi sapete che io non parlo come un fazioso, e quel che dico lo sento dentro e lo dico a qualunque costo. C'è la possibilità di circoscrivere questo potere discrezionale con cautele che tutelino i cittadini? Sì. Allora noi vogliamo che queste garanzie vi siano per questo popolo che si esalta tutti i giorni, che è probo ed è onesto. Le recenti inchieste sulla miseria e sulla disoccupazione dimostrano la sua rassegnazione. Se in qualche momento vi sono deviazioni o violazioni di legge, si riconosca che queste sono

eccezioni alla regola della sua probità ed onestà.

Quindi noi proponiamo che nell'articolo 2 dopo le parole: « grave necessità pubblica » siano inserite le altre: « che comporti un pericolo attuale di danno grave alle persone o alle cose ». È un concetto peregrino questo? Dire che il Prefetto deve emanare i provvedimenti non attraverso la sua impressione o sensazione, ma davanti a fatti concreti e precisi è richiesta paradossale? Significa riaffermare con norme precise la certezza del diritto. Ed abbiamo l'insegnamento nelle nostre leggi. L'articolo 52 del Codice penale, quando parla della legittima difesa, non dice che essa deve essere sempre reale, ma può essere anche putativa, cioè quella che giustifica l'azione preventiva del soggetto. Ma la giustificazione non può essere solo una sensazione e una impressione; deve esservi una manifestazione di atti che metta l'uomo in condizioni tali da pensare, secondo la regola ordinaria, che egli è in pericolo e che è chiamato ad agire. Questa norma deve valere anche per il Prefetto. Ricordo che oltre all'articolo 52 c'è l'articolo 54, lo stato di necessità, che discrimina, ma non dall'azione scaturita da una sensazione.

Ecco perchè chiediamo che i provvedimenti non siano rimessi alla discrezionalità di un uomo. La nostra preoccupazione è quella di non concedere ad alcuno il diritto incontrollato di disporre della libertà altrui, obbligando ad osservare norme che disciplinino l'autodecisione. Mi sembra che quanto chiediamo non sia è arbitrario nè vessatorio nè antiggiuridico.

Non ho da insistere più a lungo. Finisco. Chi vuole intendermi mi intenda. La mia esagitazione è qualità del mio temperamento, ma nel mio animo c'è la quiete. Ho a posto la mia coscienza, perchè, come ho affermato, quello che ho detto nel 1948 lo ripeto nel 1957, e lo ripeterò sempre. Questo è, secondo me, l'abito dell'uomo che si rispetta non cedendo mai nè agli allettamenti nè alle lusinghe. E qui non si scherza; sono in giuoco l'onore, la dignità, la libertà dell'uomo. Chi non si sentirà a posto con la propria coscienza, non proverà domani il rimorso, che è sensibilità relativa, ma dovrà riconoscere di non aver difeso

i beni indispensabili per il progresso e l'avvenire del proprio Paese. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Desidero interessarmi della formulazione giuridica, che potrebbe rendere possibile l'emendamento dell'articolo, tenendo conto della raccomandazione contenuta nella sentenza n. 8 della Corte costituzionale.

Per buona memoria di tutti è bene che noi leggiamo due proposizioni che concludono tale sentenza: « Non si può negare che la formula dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, nella sua latitudine, potrebbe dare adito ad arbitrarie applicazioni, se si affermassero interpretazioni diverse da quelle rilevate dalla Corte. Ma in tal caso l'odierna decisione non precluderebbe il riesame della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel citato articolo ». Poco dopo, la stessa sentenza, puntualizza e martella il medesimo concetto. « Certo è auspicabile che nell'opera di revisione che è in corso presso gli organi legislativi il testo dell'articolo 2 trovi una formulazione che ponga nella misura massima possibile al riparo da ogni interpretazione contraria allo spirito della Costituzione ».

Questo è precisamente il caso. Siamo in sede legislativa; il viatico dato a una riforma dell'articolo 2 ci proviene da così alta e solenne istanza; lo stesso Ministro, pur nella durezza della sua impostazione critica e polemica, che è di rigetto, nella maniera più assoluta, non ha potuto d'altra parte non dichiarare che, in ultima istanza, una collaborazione è possibile, se delle asprezze bisogna attenuare, se delle punte bisogna smussare. Ed è semplicemente questa osservazione di carattere contingente ed anche, se volete, di opportunismo legislativo, che mi conduce a studiare il problema di una modificazione della portata di questo articolo 2 del Codice di pubblica sicurezza.

Si è voluto confutare la nostra asserzione che nessuna Nazione europea ha un così vasto ed assorbente complesso di leggi di polizia

come il nostro. Orbene, nessuno di questi Stati liberi ha un articolo 2 di questo genere, ha un Prefetto investito di tale autorità. Nella stessa patria delle Prefetture, nella stessa Francia, noi sappiamo che esiste un regolamento di pubblica sicurezza che consente la massima libertà al cittadino, e soprattutto in materia di riunioni non è necessario avvertire nessuno: i cittadini francesi si riuniscono, discutono dei loro problemi quando vogliono, come vogliono, senza sentire il bisogno di andare ad interpellare nessuno. Questo per rispondere parzialmente alle osservazioni che sono venute dal banco del Governo.

Ma, per fissarci sulla questione di diritto alla quale noi abbiamo accennato, io prego gli onorevoli colleghi di seguirmi in questa brevissima esposizione. Il nostro emendamento, praticamente, consiste in questo: nella interpolazione, dopo la prima proposizione del testo originario: « Il Prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica », di questa nuova proposizione: « che comporti un pericolo attuale di danno grave alle persone o alle cose ». Quindi, che cosa si chiede in sostanza per la tutela del cittadino? Cosa si propone al Senato per una limitazione logica, naturale di quelli che sono veramente i poteri vastissimi del Prefetto? Si pongono due condizioni di natura restrittiva: una questione di pericolo attuale ed una questione di danno grave alle persone o alle cose. Voi vedete che c'è un contenuto di natura oggettiva, perchè la fonte del potere del Prefetto è duplice nel nostro Codice di pubblica sicurezza. Esistono le norme degli articoli 214, 215, 216 e seguenti; ora, questi articoli prevedono e presuppongono uno stato di pericolo pubblico, che deve essere però dichiarato dai supremi poteri governativi, cioè dal Ministro.

Ora, il Prefetto, da questa fonte di diritto amministrativo, può partire effettivamente per emettere ordinanze che possono solamente essere controllate dal Ministro e che rappresentano veramente il massimo della sua facoltà amministrativa. Ma non è questo il caso del quale noi dobbiamo occuparci; perchè in questo caso il Prefetto agisce per delega o agisce per un diritto riflesso, che può essere quello che proviene dall'alto: infatti lo

stato di pericolo pubblico viene pur proclamato dalle alte sfere governative e non già dal Prefetto come funzionario di provincia e come funzionario, diciamo così, di secondo piano nella gerarchia.

Ora, invece, l'articolo 2 non pone queste condizioni: è un articolo ben diverso; è una fonte, diciamo così, di ordinanze prefettizie ben diversa.

Qui il Prefetto agisce in maniera autonoma, agisce per conto proprio, e soltanto in un secondo tempo il cittadino è posto in grado di poter ricorrere contro queste sue decisioni, contro queste sue unilaterali ordinanze. Ora la modifica che noi vogliamo introdurre si riferisce appunto a questa concezione particolare, cioè diciamo: dobbiamo distinguere in questa materia le due fonti del potere di ordinanza. La prima facoltà è quella della dichiarazione di un pericolo pubblico e la seconda facoltà è quella autonoma, come ho già spiegato, contenuta nell'articolo 2. Questa seconda facoltà nel nostro emendamento viene subordinata semplicemente all'esistenza di una situazione di natura oggettiva, come possono essere disastri o calamità pubbliche. Sono queste le condizioni e le circostanze che possono ricondurre il potere prefettizio nell'ambito di una attività rigidamente amministrativa, che nulla ha di politico e che non rappresenterebbe che un pericolo attenuato per le libertà del cittadino. Ora, ricondurre la facoltà del Prefetto in questi rigidi binari di una facoltà puramente e meramente amministrativa pone in essere un miglioramento, una democratizzazione dell'articolo 2, che penso il Senato possa tranquillamente concedere.

In sostanza che cosa si vuole? Che il Prefetto, nel caso di urgenza (e il criterio di urgenza in genere è assorbito dal criterio di contingenza), quando si verifica la calamità, può adottare i provvedimenti. Il criterio di urgenza è insito nel caso di calamità e non ha bisogno di una speciale proclamazione. Il principio della grave necessità pubblica indubbiamente coincide con il criterio di urgenza. Giustamente il collega Picchiotti faceva riferimento agli articoli del Codice penale che introducono l'istituto dello stato di necessità. Non è certamente il caso di pensare ad una applicazione *in toto* di questa norma di natura pe-

nalistica individuale nel quadro di una disposizione del genere. Qui siamo in tema di diritto amministrativo; qui lo stato di necessità è piuttosto considerato sotto un profilo di natura oggettiva e non di carattere personale. Lo stato di legittima difesa è cosa ben diversa e presuppone un attacco personale a colui che esercita questi diritti. Quindi c'è soltanto questo carattere di oggettività che conferisce al Prefetto la possibilità di intervenire con i suoi poteri.

Così considerato, così limitato, così umanizzato, così democratizzato l'articolo potrebbe ancora camminare fino a che non esistano le condizioni necessarie e sufficienti per una radicale e completa revisione del testo di pubblica sicurezza in Italia. Penso che sotto questo profilo tutti i colleghi e soprattutto quelli che hanno una certa cognizione di questi nostri particolari problemi di diritto pubblico, possano senz'altro accedere a questa formula; perchè è la unica che possa andare. Spero che l'onorevole Ministro voglia esprimerci con compiutezza il suo pensiero su questa proposta che mira soltanto a rendere accettabile alla maggior parte degli italiani, in questo particolare momento, in questa particolare contingenza il presente articolo che diversamente non potrà non conservare il suo carattere liberticida e il suo carattere antitetico, nella maniera più assoluta, alla concezione della libertà che il popolo italiano oggi possiede. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, relatore. Faccio considerare che la menzione di un pericolo attuale non è richiesta per il fatto che il testo già parla di necessità. La necessità implica qualche cosa di attuale. Il testo parla inoltre di urgenza e quindi c'è già l'attualità. Quanto al concetto di grave danno alle persone e alle cose osservo che nel testo che si vuole modificare, tutto è considerato, anche l'incolumità delle persone e delle cose. Poichè quello che si propone di aggiungere è già detto nell'articolo, la Commissione è di parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Onorevoli senatori, mi sia consentito di rispondere brevemente alle sollecitazioni pervenutemi dai senatori Picchiotti e Leone.

La dizione dell'emendamento da loro proposto ripete fedelmente la dizione dell'articolo 54 del Codice penale, che prevede e disciplina lo stato di necessità. Ma l'articolo 54 disciplina lo stato di necessità nei confronti di chiunque, poichè manda esente da pena colui il quale ha commesso il fatto in quelle determinate circostanze, così come l'articolo 52 del Codice penale prevede l'ipotesi del pubblico ufficiale che per respingere una violenza faccia uso delle armi. Non c'è bisogno dunque di una legge particolare, se vogliamo applicare una norma che fa parte del Codice penale, di una legge generale.

Mi pare di poter dire, poichè non posso mettere in dubbio una istanza primaria di convinzione e quindi di buona fede soprattutto da parte del senatore Picchiotti, che la dizione attuale dell'articolo 2, così come è stato formulato dalla Commissione, non solo adempie scrupolosamente al precetto e all'insegnamento della Corte costituzionale, ma pone una precisa responsabilità, individuando la persona e la funzione della persona che in determinate situazioni può adottare provvedimenti indifferibili ed indispensabili all'ordine pubblico. Questa ricerca della responsabilità nella persona fisica e della idoneità nella funzione della persona fisica, mi pare sia un argomento di estrema validità. O voi preferireste lasciare la dizione dello articolo 54 che avete ripetuto, e allora chiunque si difende da sè? Quando voi dite che le forze dell'ordine non devono fare uso delle armi e trovate consenzienti tutti, il Ministro dell'interno compreso, purchè non debbano respingere delle violenze e non debbano mantenere l'ordine pubblico, voi ponete i tutori dell'ordine pubblico sul piano degli articoli 54 e 52.

In regime democratico noi abbiamo voluto un responsabile in una persona che nella pienezza della funzione, come rappresentante del potere esecutivo, fosse il giudice più idoneo e più obiettivo in modo da dare a chiunque la garanzia di determinate forme.

Il testo della Commissione circoscrive questa facoltà del Prefetto al caso di urgenza, alla grave necessità pubblica e pone come condizione, dopo l'urgenza e la grave necessità, la indifferibilità e la indispensabilità per l'ordine pubblico, per la sicurezza pubblica o per la pubblica incolumità e poi, come limitazione di tempo, limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime, e da ultimo, ecco il precetto costituzionale, con la osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Che cosa si vuole più di questo? Non c'è nulla di perfetto, ma l'articolo formulato dalla Commissione è giuridicamente, a mio avviso, perfetto, non solo, ma non ho nessuna difficoltà a dire che è di gran lunga preferibile la formulazione dell'articolo 2 che non quella degli articoli 52 e 54 del Codice penale.

È un miglioramento sostanziale anche sul piano della tutela della legittima difesa dello Stato di necessità, e mi pare che il Senato dovrebbe compiacersi di questo, e dovreste voi, senatori Picchiotti e Leone, rinunciare al vostro emendamento. Se non vi rinunciate, debbo pregare il Senato di respingerlo.

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, insiste per la votazione dell'emendamento?

PICCHIOTTI. Mantengo l'emendamento. Le osservazioni del Ministro sono state caute, ma non tali da persuadermi. Egli è un avvocato sottile, ma non mi ha convinto, perchè gli articoli 52 e 54, lo ripeto, esigono fatti, e non apprezzamenti. Qui si tratta invece di discrezionalità, di impressioni che possono soggiorgarci ma deserte di ogni contenuto realistico. Il rappresentante del Governo non può muoversi di fronte a sensazioni subiettive, ma di fronte a fatti tali da determinare o poter determinare gravi conseguenze. Questa è la distinzione cui mi riferisco e mantengo il mio emendamento.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che dai senatori Cappellini, Asaro, Zucca, Leone e dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo dei sena-

tori Picchiotti e Leone, sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento dei senatori Picchiotti e Leone, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo, risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del Senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Bruna).

Invito il Senatore Segretario a procedere allo appello, iniziandolo dal senatore Bruna.

TOMÈ, Segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Agostino, Alberti, Asaro,
Banfi, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Bittossi, Boccassi, Bolognesi,
Cappellini, Cerabona, Cerutti, Cianca,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore,
Flecchia, Fortunati, Franza,
Gavina, Giacometti, Giua, Giustarini, Gramigna, Grammatico,
Imperiale,
Leone, Liberali, Locatelli, Lussu,
Mancinelli, Mariani, Mariotti, Marzola, Masini, Merlin Angelina, Montagnani,
Nacucchi, Nasi, Negro,
Palermo, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Picchiotti,
Pucci,
Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Roveda,
Russo Salvatore,
Saggio, Scoccimarro, Sereni,
Taddei, Terracini, Tripepi,
Valenzi, Voccoli,
Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,
Baracco, Benedetti, Bertone, Bisori, Boggiano Pico, Bosco, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buizza, Bussi,
Cadorna, Calauti, Caporali, Carboni, Carelli, Caron, Cemmi, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi,

Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Criciuoli,

Dardanelli, De Bacci, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, Di Rocco,

Elia,

Ferrari, Focaccia,

Galletto, Gava, Gerini, Granzotto Basso, Grava,

Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Lorenzi,

Magliano, Marchini Camia, Martini, Menghi, Molinari, Monaldi, Monni, Moro, Mott,

Negrone,

Page, Pallastrelli, Pelizzo, Pezzini, Piechele, Piola, Ponti,

Restagno, Riccio, Rizzatti, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi,

Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Sibille, Spallino, Spasari,

Tartufoli, Tessitori, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Turani,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zotta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento, presentato dai senatori Picchiotti e Leone, tendente ad inserire all'articolo 2, dopo le parole « grave necessità pubblica », le altre: « che comporti un pericolo attuale di danno grave alle persone o alle cose ».

Votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	65
Contrari	90

(Il Senato non approva).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per la discussione di un disegno di legge.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Signor Presidente, poichè il disegno di legge: « Soppressione della Gestione

raggruppamento autocarri (G.R.A.) » (151), è da lungo tempo iscritto all'ordine del giorno del Senato e poichè gli emendamenti ad esso proposti sono stati approvati all'unanimità dalla 7ª Commissione, penso che sia giunto il momento di discutere questo importante problema che interessa un numero abbastanza notevole di lavoratori. Pregherei perciò la Presidenza di disporre perchè sia posto all'esame dell'Assemblea appena terminata la discussione del disegno di legge di modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, in questo momento non posso prendere un impegno preciso. Posso solo assicurarle che la Presidenza esaminerà questa sua richiesta e ne terrà conto in relazione agli impegni che si presenteranno quando sarà esaurita la discussione dei disegni di legge concernenti le modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MERLIN ANGELICA, *Segretaria*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere se di fronte alle reazioni provocate dalla pubblicazione del piano territoriale della regione lombarda, nel quale non è cenno della provincia di Mantova, non ritengano necessario disporre la sospensione di ogni ulteriore procedura per consentire uno studio approfondito delle direttive del piano che meglio soddisfi alle vitali esigenze della collettività regionale lombarda (252).

AMIGONI, CANEVARI, ZANE, TURANI, LONGONI, CEMMI, CORNAGGIA MEDICI, SPALLINO, PEZZINI, SANTERO, SAMEK LODOVICI, BELLORA, CENINI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELICA, *Segretaria*:

Al Ministro dell'interno, per sapere quali siano i motivi per cui l'Ospedale A. Ricciardi del comune di Vallerano, in provincia di Viterbo, con tutti i beni che ne costituiscono la dotazione, continui ad essere amministrato da un commissario prefettizio, mentre, sia per volontà del fondatore, sia per le leggi vigenti, tale amministrazione appartiene all'Ente Comunale di Assistenza di Vallerano.

Il decreto di nomina del commissario prefettizio porta la data del 3 febbraio 1953, e non è giusto nè opportuno, che tale amministrazione straordinaria si protragga ancora, a tutto danno dell'ECA di Vallerano (1101).

AGOSTINO, ALBERTI.

*Interrogazione
con richiesta di risposta scritta.*

Ai Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ravvisino l'opportunità, per corrispondere all'attesa degli operatori economici del settore commerciale, ed in particolare per gli esercenti dettaglianti, conduttori di aziende a carattere familiare, di realizzare una forma assistenziale previdenziale e ciò in armonia a quanto già praticato per i coltivatori diretti e gli artigiani (2839).

ANGELILLI.

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 29 marzo 1957.**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 29 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia (939) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

3. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

4. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

5. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (1688).

6. Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1782-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

7. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

8. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

9. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgenza).

516^a SEDUTA

DISCUSSIONI

28 MARZO 1957

10. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini (1379).

11. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

12. { SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

13. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

14. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti